

GUIDA PRATICA PREVIDENZIALE

La consulenza pensionistica

Editoriale

La consulenza previdenziale al tramonto di Quota 100: fare di necessità virtù

di Antonello Orlando e Cristian Valsiglio 2

Previdenza pubblica e privata

Andare in pensione nel 2020: i principali ingressi pensionistici

di Antonello Orlando 5

Come e perché leggere l'estratto contributivo

di Antonello Orlando e Francesco Baldassari 13

Contribuzione alla previdenza complementare dei dirigenti industria e commercio

di Cristian Valsiglio 22

Le prestazioni previdenziali e assistenziali

Riscatto del corso di studi: guida pratica alla compilazione della domanda

di Matteo Podda 35

Contribuzione previdenziale e assistenziale

Regime contributivo delle somme erogate a titolo di transazione

di Cristian Valsiglio 45

Guida pratica previdenziale n. 1/2020

La consulenza previdenziale al tramonto di Quota 100: fare di necessità virtù

In occasione del “battesimo” di una rivista scientifica dedicata all’analisi e alla consulenza strategica in materia pensionistica, costituiva una tentazione troppo grande, per chi scrive, non chiedersi la funzione e l’utilità di questo tipo di pubblicazione in un preciso e delicato momento storico come quello attuale. Da marzo ad oggi, infatti, chi segue anche solo sporadicamente le evoluzioni del sistema pensionistico italiano (il quale ci ha abituato a riforme quasi annuali) avrà potuto notare una fase di stagnazione normativa, dove, di fatto, non sono apparse norme o circolari attuative significative sulla materia delle pensioni e delle prestazioni previdenziali.

Questo silenzio va, forse, ricondotto alla loquacità normativa con cui, a partire dal D.L. 18/2020, il Legislatore si è concentrato, con un’assiduità quasi disorientante, sulle prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito legate alla gestione della crisi epidemiologica da COVID-19, che continua a tenere in una morsa stretta l’economia del nostro Paese. Ecco perché, in un momento come questo, è sembrato a chi scrive non solo opportuno, ma necessario riaccendere i riflettori sulla materia pensionistica, che, contrariamente a quanto potrebbe apparire in superficie, è protagonista di riflessioni a lungo termine, anche da parte degli stessi membri dell’Esecutivo. Prova ne è il summit fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le 3 sigle sindacali confederali svoltosi lo scorso 16 settembre, in cui sono state prese in esame, una per una, le misure che troveranno con viva probabilità posto nella ormai prossima Legge di Bilancio del 2021.

Il primo problema che qualsiasi soggetto (cittadino, consulente previdenziale, azienda intenzionata all’organizzazione di un esodo tanto di piccole quanto di grandi dimensioni) sperimenta nella consulenza previdenziale si radica nel passaggio fra il 2021 e il 2022. Si tratta di un passaggio necessariamente delicato, in quanto segna la fine della sperimentazione della pensione anticipata Quota 100, introdotta dal D.L. 4/2019, con il preciso scopo di flessibilizzare il mercato del lavoro italiano, anche in un’ottica di ricambio generazionale, anticipando l’ingresso a pensione, rispetto a quella di vecchiaia prevista dalla riforma Fornero, fino a 5 anni, senza alcuna penalizzazione sul calcolo dell’assegno.

L’incontro fra sindacati e Ministro del lavoro ha messo sul tavolo una serie di iniziative che potranno trovare spazio già a partire dalla Legge di Bilancio del 2021: fra queste, la proroga per un altro anno dell’APE sociale (anticipo a carico dello Stato, introdotto dalla L. 232/2016 e rinnovato - a oggi - fino alla fine del 2020),

l'ampliamento della platea delle lavoratrici ammesse a Opzione donna (ormai sperimentale dal 2004) e l'ampliamento dei beneficiari della pensione anticipata per lavoratori precoci (misura di per sé stabile, prevista dal 2017), a condizione che il lavoratore, così come per l'APE sociale, rientri in determinati requisiti soggettivi di bisogno, compresi fra disoccupazione di lunga durata, invalidità civile pari almeno al 74%, status di care giver convivente dal almeno 6 mesi con parente o affine disabile grave o, ancora, occupazione per almeno 6 anni in mansioni gravose.

Nelle intenzioni del Ministro sembra di potersi cogliere l'intenzione di riformare il panorama previdenziale in 2 tempi: queste proroghe e ampliamenti costituirebbero solo un primo "antipasto" rispetto a quanto potrà essere introdotto dal 2022, in modo da evitare lo "scalone" causato dal venir meno di Quota 100.

Accanto a questi interventi di riforma sulla singola forma di uscita pensionistica anticipata, l'attenzione di Governo e sindacati si fissa anche nelle modalità di esodo aziendale, fondamentali per un sistema davvero integrato di welfare pubblico e privato. A oggi, i veri protagonisti di queste staffette generazionali sono 3:

- 1. l'assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali, attivi solo in alcuni comparti di tradizione, come quello assicurativo e del credito;*
- 2. l'isopensione Fornero, che ha traghettato a pensione migliaia di lavoratori del comparto telefonico, elettrico e dell'industria della difesa negli ultimi anni e che solo fino alla fine di quest'anno consente alle aziende di accompagnare per un percorso della durata massima di 7 anni i dipendenti che vi aderiscano;*
- 3. ultimo in ordine di apparizione è il contratto di espansione, strumento plurifase e ambizioso, introdotto nell'estate del 2019 dal Decreto Crescita, con brevissimo ciclo di vita (l'istituto è sperimentale fino alla fine del 2020), dotato di un prepensionamento quinquennale, oltre che di una cassa integrazione derogatoria, di specifici piani formativi e di un obbligo di assunzioni per l'azienda che vi faccia ricorso.*

Nel menu della riforma previdenziale è stato chiaro a sindacati e Ministro che il potenziamento di queste misure, unitamente a possibili migliorie da apportare all'indennità di disoccupazione (NASpI), costituisce una portata principale necessaria per poter evitare che la fine del divieto di licenziamento, da ultimo prorogato dal D.L. 104/2020, finisca per produrre, dall'inizio del 2021, un ricambio generazionale deregolato e traumatico per i lavoratori più vicini alla pensione.

In questo quadro, a tratti sconcolato e angosciante, risulta certa, fra tante incertezze, una sola necessità professionale e sociale: quella di figure competenti, sempre informate e in grado di suggerire percorsi accorti e consapevoli. Consulenti del lavoro, aziendali e fiscali dalle capacità professionali integrate, che, ben lungi dal proporsi come chiromanti, sappiano valutare con serietà e numeri alla mano la convenienza di un riscatto di laurea, di un pacchetto di incentivazione all'esodo, dell'opportunità o meno di proseguire la contribuzione

con i versamenti volontari o con un percorso in altra gestione assicurativa, anche grazie al nuovo cumulo contributivo.

Come direttori scientifici di “Guida pratica previdenziale” non possiamo promettere di far trovare in queste pagine le soluzioni a qualsiasi posizione assicurativa ingarbugliata e oscura, né anticipazioni certe delle future riforme previdenziali. Quello che ci siamo prefissati è, però, di analizzare compiutamente e con un’impostazione pratica e dettagliata tutti gli istituti vigenti nel panorama previdenziale, con un occhio di riguardo per quelli che possono cambiare in breve tempo, valutandone criticità e punti di miglioria. Agli articoli di analisi normativa si affiancheranno, per questo motivo, quelli più operativi, sulle modalità di presentazione di determinate domande di accesso a una prestazione o a istituti peculiari come quelli del riscatto di laurea o di ricongiunzione onerosa.

Non ci resta che suggerirvi di tenervi allenati e con le scarpe da ginnastica ben allacciate: con un piano editoriale che si completa in un’offerta formativa sempre aggiornata alle ultime novità normative e di prassi, la corsa di “Guida pratica previdenziale” vi terrà sicuramente in forma e pronti, senza troppi timori, alla “prova costume” della prossima riforma delle pensioni.

Antonello Orlando e Cristian Valsiglio



GUIDA PRATICA PREVIDENZIALE



Guida Pratica Previdenziale è la rivista bimestrale di gestione delle problematiche previdenziali e contributive che offre strumenti operativi a supporto dell'attività di consulenza di natura previdenziale con particolare focus sulla strategia pensionistica. La rivista è strutturata in rubriche periodiche che tendono a fornire approfondimenti in tema di previdenza pubblica e privata analizzando sia gli aspetti delle prestazioni previdenziali e assistenziali sia gli aspetti contributivi che vengono curati dai datori di lavoro e dai liberi professionisti.

OFFERTA LANCIO valida fino al 31/12/20

€ 65,00 + IVA 4% (anziché € 130,00 + IVA 4%)

Offerta non cumulabile con sconti Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rimono automatici a prezzo di listino.

ACQUISTA ORA

Guida pratica previdenziale n. 1/2020

Andare in pensione nel 2020: i principali ingressi pensionistici

di Antonello Orlando – consulente del lavoro - direttore scientifico Area previdenza e consulenza pensionistica Euroconference

In attesa di una riforma strutturale del sistema pensionistico, nel 2020 sopravvive quasi immutata l'impostazione di 2 principali ingressi pensionistici introdotta dalla Riforma Monti-Fornero. Questo contributo ripercorre le caratteristiche dei requisiti anagrafici e contributivi delle 2 principali varianti di accesso a pensione oggi presenti di pensione di vecchiaia e anticipata, soffermandosi poi sulla pensione anticipata in Quota 100, attiva fino alla fine del 2021, e caratterizzata dal divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia.

Il panorama degli ingressi pensionistici nel 2020

Dopo il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, nel panorama degli ingressi a pensione italiani manca un nuovo e originale *input* riformista. L'impianto pensionistico risulta fortemente analogo a quello in vigore dallo scorso anno, fatta eccezione per le pochissime modifiche apportate nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).

Le strade per l'accesso a pensione continuano a essere fondamentalmente quadripartite in 2 coppie di accessi, per vecchiaia o per pensione anticipata, a seconda che i lavoratori abbiano o meno contribuzione Inps prima del 1996.

In questo sistema di accessi a pensione, l'adeguamento alla variazione della speranza di vita, elemento cardine ormai da qualche anno del nostro sistema previdenziale, rimarrà quindi bloccato fino al 31 dicembre 2022 per i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

Accanto ai 4 ingressi stabili si pone l'ulteriore ingresso per la Quota 100, limitato -n ella maturazione dei requisiti - alla scadenza a oggi vigente, prevista per il 31 dicembre 2021.

Pensione di vecchiaia ordinaria

Per tutti gli assicurati Inps, il requisito per la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive nonché nella Gestione separata è bloccato a 67 anni fino al 2022, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Anno	Età pensionabile	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2020 Al 31 dicembre 2022	67 anni	20 anni
Dal 1° gennaio 2023 Al 31 dicembre 2024	67 anni e 3 mesi*	20 anni

* Requisito in attesa di consolidamento da parte del corrispondente D.M., ex [articolo 12](#), D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.

Il requisito contributivo è generalizzato per la platea dei lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti a qualsiasi Gestione Inps e, dal 2017, è conseguibile anche in regime di cumulo ex articolo 1, [comma 239](#), L. 228/2012, come modificata dalla L. 232/2016, sommando la contribuzione non sovrapposta presso qualsiasi Gestione e Cassa professionale. In tale ultimo caso, tuttavia, l'Inps, attraverso la [circolare n. 140/2017](#), ha ricordato che la quota di pensione a carico delle Casse professionali decorrerà unicamente al perfezionamento dell'età pensionabile di vecchiaia prevista dall'ordinamento della Cassa e alle possibili ulteriori condizioni (requisito minimo di esercizio della professione, cancellazione dall'Albo, requisito reddituale) previste dalla Cassa. In riferimento ai 20 anni di contributi, l'Inps, con la [circolare n. 16/2013](#), ha ricordato che resta in vigore la c.d. deroga Amato, la quale aveva previsto la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con il vecchio requisito contributivo pari a 15 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 1992 o in altre fattispecie residuali estremamente limitate. Resta, comunque, fermo il requisito anagrafico previsto per la generalità dei lavoratori di cui alla tabella sopra.

Va, in ultimo, ricordato come ai lavoratori privi di contribuzione prima del 1° gennaio 1996 sarà applicato anche un ulteriore requisito di natura reddituale per l'accesso a pensione di vecchiaia, secondo cui la pensione potrà decorrere solo a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, L. 335/1995 (c.d. importo soglia). Tale importo soglia, per il 2020, è pari a 689,75 euro lordi mensili, al di sotto dei quali la pensione di vecchiaia per i nuovi iscritti non potrà essere liquidata.

Pensione di vecchiaia per nuovi iscritti

La riforma Fornero ha, poi, previsto un ulteriore accesso a pensione di vecchiaia, unicamente per chi, nella Gestione Inps dove viene richiesta la liquidazione del trattamento di pensione, non abbia accrediti contributivi anteriori al 1° gennaio 1996.

In questo caso l'età pensionabile è pari a 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione.

Il requisito anagrafico è sottoposto ad adeguamento a speranza di vita ed è, dunque, pari, fino al 2022, a 71 anni. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione, l'Inps ha precisato, con [circolare n. 35/2012](#), che vale solo la contribuzione effettiva ex [articolo 22](#), L. 153/1969, diventando così

utile ai fini del diritto solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (*id est*, disoccupazione e malattia non integrata dal datore di lavoro).

Tale ingresso può essere raggiunto anche attraverso il computo in Gestione Separata (Inps, [circolare n. 184/2015](#)), ma non con il cumulo contributivo ex L. 232/2016.

Anno	Età pensionabile	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2020 Al 31 dicembre 2022	71 anni	5 anni di contribuzione effettiva

Pensione anticipata ordinaria

La seconda coppia di ingressi pensionistici validi nel 2020, introdotti dalla riforma Fornero in sostituzione della vecchia pensione di anzianità, è quella della pensione c.d. anticipata.

La pensione anticipata ordinaria, basata unicamente sull'anzianità contributiva del soggetto, con requisito variabile per sesso, ha recepito un significativo blocco dell'adeguamento a speranza di vita ai sensi dell'articolo 15, D.L. 4/2019, attraverso cui, fino al 31 dicembre 2026, dunque, i requisiti rimarranno pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne, di cui almeno 35 di contribuzione effettiva.

Lo sconto sull'accesso a pensione è stato, tuttavia, controbilanciato da una finestra trimestrale priva di assegno, che intercorre tra la maturazione dei requisiti e l'effettivo accesso a trattamento pensionistico, che, tuttavia, consente agli assicurati di chiudere il rapporto di lavoro in attesa della pensione senza dovere procurarsi ulteriore contribuzione, spesso a proprio onere, come nel caso dei versamenti volontari. Si ricorda, infine, come le originarie penalizzazioni per chi otteneva tale forma di pensione prima del compimento dei 62 anni di età (secondo quanto previsto dalla Legge Fornero con tagli lineari sugli assegni dell'1 e 2% per ogni anno in meno rispetto ai 62) sono state definitivamente cancellate dalla L. 232/2016, che, al contempo, ha concesso di raggiungere il requisito contributivo complessivo avvalendosi del c.d. cumulo contributivo, sommando tutti i contributi di ogni Gestione Inps e delle Casse professionali per iscritti ad Albo.

Anno	Requisito contributivo	
	Donne	Uomini
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2026	41 anni e 10 mesi +3 mesi di finestra mobile	42 anni e 10 mesi +3 mesi di finestra mobile
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028*	42 anni e 1 mese +3 mesi di finestra mobile	43 anni e 1 mese +3 mesi di finestra mobile

* Requisito in attesa di consolidamento da parte del corrispondente D.M., ex [articolo 12](#), D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010.

Pensione anticipata contributiva

Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo successivamente al 31 dicembre 1995 nella Gestione Inps dove richiedono la pensione e, dunque, integralmente interessati dal sistema contributivo nel calcolo dell'assegno, il diritto alla pensione anticipata può essere raggiunto non solo ricorrendo ai requisiti indicati in precedenza, ma, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni (soggetto a incremento per la speranza di vita: fino al 2022, pari a 64 anni), a 2 condizioni:

1. per potere accedere a tale pensione l'assicurato dovrà vantare almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non figurativa da NASpl o malattia puramente a carico dell'Istituto);
2. inoltre, il valore mensile lordo della prima rata di pensione dovrà risultare non inferiore a un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, che verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil sulla base del quinquennio precedente l'anno da rivalutare; tale valore soglia, nel 2020, è pari a circa 1.288 euro lordi mensili. Ai fini della determinazione del predetto importo soglia, necessario per la maturazione del diritto alla pensione anticipata, occorre considerare anche il *pro rata* estero (Inps, [circolare n. 95/2012](#)). Il *pro rata* estero rappresenta la quota di pensione a carico dello Stato straniero utilizzato ai fini della determinazione del diritto alla pensione in Italia.

Tale ingresso non risente di alcuna finestra di differimento mobile, consentendo la percezione della pensione dal mese successivo alla richiesta, a condizione che prima della decorrenza venga cessato qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. Per accedere a questa pensione anticipata non è possibile ricorrere al cumulo contributivo, mentre è possibile richiederla in forza del computo in Gestione separata (con completa conversione al metodo contributivo), anche per coloro che vantano contribuzione prima del 1996 e che, però, non abbiano 18 o più anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Anno	Età pensionabile	Requisito contributivo	Valore soglia
Dal 1° gennaio 2020 Al 31 dicembre 2022	64 anni	20 anni di contr.ne effettiva	2,8 volte l'assegno sociale

La pensione in Quota 100

I requisiti principali

La pensione in Quota 100, inserita per un triennio di sperimentazione dal D.L. 4/2019 fra gli accessi a pensione, ha visto quale prima decorrenza aprile 2019, con la possibile maturazione dei suoi requisiti

entro il 31 dicembre 2021; questo accesso a pensione si è proposto non come forma di accesso a pensione sostitutiva della riforma Fornero, ma quale accesso temporaneo, utile ad avvicinare alla pensione su base volontaria i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, autonomi, imprenditori e parasubordinati iscritti presso le Gestioni Inps, con totale esclusione dei liberi professionisti iscritti a Cassa. Il sistema di accesso a Quota 100 è simile a quello delle c.d. Quote, già apparse nel nostro ordinamento (c.d. Quota 96) e poi eliminate, a opera, nel 2012, della riforma pensionistica Monti-Fornero ([articolo 24](#), D.L. 201/2011).

Il numero “100” consiste nella somma di un requisito di età anagrafica (almeno 62 anni) e di anzianità contributiva (almeno 38 anni) determinati in cifra fissa; infatti, a differenza del precedente sistema delle quote, non sono ammesse differenze esplicite fra dipendenti e autonomi (precedentemente, nel 2011, si era registrato sempre un aumento di un anno a sfavore dei lavoratori autonomi) né possibili elasticità (bisogna maturare entrambi i requisiti e non può essere raggiunto il 100, ad esempio, con 61 anni di età e 39 di contributi).

La decorrenza

La pensione in Quota 100 osserva un peculiare regime di decorrenza, sottoposto al metodo delle c.d. Quote.

Dal momento della maturazione dei requisiti, a differenza della pensione di vecchiaia, la decorrenza dell'assegno è traslata di minimo 3 mesi. In particolare, per i lavoratori dipendenti del settore privato, parasubordinati e autonomi, che maturino la pensione in Quota 100 dal 1° gennaio 2019, la decorrenza avviene dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per il pubblico impiego (con attenzione non alla Gestione di riferimento, c.d. ex Inpdap, ma allo *status* di P.A. del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 165/2001) che maturino i requisiti dal 30 gennaio 2019, la decorrenza avviene dopo 6 mesi dal raggiungimento di tale traguardo.

Il primo accesso dei lavoratori del settore privato in pensione Quota 100 che avevano già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 si è aperto non prima del 1° aprile 2019, a condizione della cessazione del rapporto subordinato e della presentazione della domanda telematica di pensione). Per i lavoratori del settore pubblico che avevano maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, il primo accesso è, invece, stato reso disponibile dal 1° agosto 2019, con un ulteriore preavviso sulla cessazione del rapporto di almeno 6 mesi. Nel caso del comparto scolastico e Afam si applicano le scadenze di cui all'articolo 59, L. 449/1997, che prevedono la domanda di collocamento a riposo entro il mese di

dicembre, con decorrenza della pensione in Quota 100 dal successivo anno scolastico a partire da settembre.

La [circolare Inps n. 11/2019](#) ha, poi, ribadito che la data di decorrenza della Quota 100 rispetta le regole generali delle singole Gestioni e degli ordinamenti; dunque, la decorrenza per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti si situa sempre al primo giorno del mese successivo alla finestra trimestrale (ad esempio, maturazione requisito ad aprile 2019, accesso non anteriore al 1° agosto 2019).

Nel caso dei lavoratori afferenti alle Gestioni esclusive dell'Ago (ad esempio, Fondo ferrovieri, Ipost o ex Inpdap), la decorrenza della pensione si situa sempre al giorno immediatamente successivo alla fine della finestra di 3 o 6 mesi.

Il requisito contributivo

La L. 26/2019, che ha convertito il D.L. 4/2019, prevede un requisito di 38 anni ai fini del mantenimento del diritto alla percezione della pensione in Quota 100, specificando, all'[articolo 14](#), comma 2, che gli assicurati potranno, ai fini della maturazione del diritto, cumulare i contributi cronologicamente non sovrapposti accantonati presso tutte le Gestioni Inps. Si tratta di un cumulo contributivo parziale, che non abbraccia le Casse professionali ordinistiche, a differenza di quello universale in vigore dal 2017.

Il valore dell'assegno in Quota 100 sarà liquidato da ogni Gestione Inps con metodo *pro quota* (senza, quindi, nessuna ripercussione sulle quote calcolate col metodo retributivo, ex D.Lgs. 503/1992, dell'assegno pensionistico, in caso di cumulo di carriere fra loro discontinue sotto il profilo retributivo). I liberi professionisti iscritti ad Albo potranno, però, utilizzare i propri contributi versati nelle Casse privatizzate grazie al metodo della ricongiunzione onerosa ai sensi della L. 45/1990, nell'unico senso in questo caso possibile (ovvero con ricongiunzione in Inps e, dunque, con ultimo versamento in una delle Gestioni dell'Istituto). Va poi specificato che, in forza dell'[articolo 22](#), L. 153/1969, a oggi pienamente efficace, qualunque pensione di anzianità contributiva, fra cui rientra a pieno titolo il trattamento in Quota 100, non potrà decorrere se non in presenza di un subrequisito di 35 anni di contributi "effettivi". Per contribuzione effettiva si intende qualsiasi contribuzione, a eccezione di quella da disoccupazione e malattia, non integrata dal datore di lavoro, come specificato dalla [circolare Inps n. 180/2014](#).

Il cumulo reddituale

L'articolo 14, comma 3, D.L. 4/2019, ha reintrodotto il divieto di cumulo, già abrogato dal 2009, con modalità innovative. La norma specifica in modo esplicito che:

“La pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

Il divieto di cumulo è reddituale e non riferito ad alcuna attività in sé e per sé, ma solo ai redditi connessi alle stesse, se rientranti in 2 delle 6 categorie del Tuir espressamente elencate dalla norma, vale a dire: redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'[articolo 49](#), Tuir (e assimilati, come quelli dei parasubordinati o degli amministratori, ai sensi dell'[articolo 50](#)) e redditi di lavoro autonomo ([articolo 53](#), Tuir). La norma prevede, poi, una parziale cumulabilità con i redditi diversi ([articolo 67](#), comma 1, lettera l), Tuir) prodotti per attività di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'[articolo 2222](#), cod. civ.; ci si riferisce a quelle attività svolte in autonomia da soggetti che non esercitano abitualmente arti o professioni, pertanto privi di partita Iva e che emettono ricevute con ritenuta d'acconto del 20%, normalmente sottoposti a contribuzione alla Gestione separata (con aliquota del 33,72%) solo oltre la soglia di esenzione annua di 5.000 euro lordi annui (D.L. 269/2003). Proprio questa soglia è eletta a limite di compatibilità con i redditi di pensione in Quota 100. Il divieto non è stabile, ma si limita all'arco temporale compreso dal momento della decorrenza della pensione in Quota 100 (dopo la finestra di differimento, facendo dunque salvo il periodo lavorabile dalla maturazione dei requisiti al momento vero e proprio della decorrenza) fino al compimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, che rimane bloccato solo fino al 2022 all'età di 67 anni. L'Inps, con la [circolare n. 11/2019](#), aveva dato una lettura estensiva del divieto di cumulo, includendo tutti i redditi derivati da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero (inclusi, fra gli altri, i Paesi non convenzionati con l'Italia dal punto di vista previdenziale, come Cina o Russia).

La circolare n. 11/2019 ha anche specificato che il divieto di cumulo, se trasgredito, causa la restituzione delle rate di pensione già percepite nell'anno d'imposta e di quelle ulteriormente spettanti nello stesso anno. Il pensionato riprenderà la percezione della pensione a partire dal successivo anno d'imposta, sempre a condizione che non infranga nuovamente il divieto.

La successiva [circolare n. 117/2019](#) ha chiarito alcuni principi, come quello di competenza, con cui l'Inps giudica i redditi incumulabili che potranno essere percepiti senza impatto sulla pensione nel caso di percezione (cassa) dopo la decorrenza della pensione, ma maturazione del diritto a tali cifre prima della

decorrenza della Quota 100 (si pensi a un incentivo all'esodo pattuito prima della cessazione del rapporto e liquidato dopo 6 mesi dal licenziamento). L'Istituto ha anche chiarito che la soglia dei 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale sarà considerata, ai fini del cumulo reddituale, anche con riferimento ai compensi percepiti prima della decorrenza del trattamento pensionistico, se riferiti allo stesso anno d'imposta della percezione di Quota 100, allargando notevolmente lo spettro dei soggetti che hanno visto revocarsi le rate pregresse della pensione nel primo anno di percezione. Maggiori istruzioni sono, poi, arrivate con il [messaggio Inps n. 54/2020](#), che ha ufficializzato i 2 modelli AP139 e AP140, da inviare all'Inps, rispettivamente, per soggetti già pensionati e per soggetti che presentano la domanda di pensione in Quota 100. Il modello consente di inserire le cifre che saranno percepite dopo la decorrenza del trattamento, dichiarandone il rispettivo periodo di competenza e maturazione, oltre a includere un'analitica declaratoria dei redditi incumulabili (con particolare riferimento a quelli spesso meno evidenti, nella loro incumulabilità, come quelli da cessione del diritto d'autore).

Va ricordato come, in occasione della pandemia da COVID-19, da ultimo, la Legge di conversione del D.L. Cura Italia (L. 27/2020) ha introdotto in via definitiva una norma derogatoria ([articolo 2-bis](#), comma 5) rispetto al divieto di cumulo, prevedendo una serie di incarichi "speciali" ottenibili dalla P.A. in relazione al contrasto dell'emergenza da COVID-19 sotto forma di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, per una durata massima di 6 mesi, con esaurimento entro la fine dello *status* di emergenza. La deroga riguarda dirigenti medici, veterinari, personale del comparto sanitario, operatori socio-sanitari titolari di pensione anticipata in Quota 100.

Per tali lavoratori coinvolti dalle P.A. nella lotta al COVID-19 il divieto di cumulo con la pensione Quota 100 non si attiverà solo in riferimento ai redditi percepiti esclusivamente per attività lavorativa richiesta dalle Regioni e Province autonome in base all'articolo 2-bis, D.L. 18/2020, per non più di 6 mesi entro la fine dello stato di emergenza. L'Inps, con la [circolare n. 74/2020](#), aveva chiarito che il personale richiamato per l'emergenza COVID-19 aveva l'onere di inviare una Pec alla sede Inps competente, specificando l'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2-bis, e la durata della collaborazione; alla fine di tale collaborazione, gli stessi pensionati avranno l'ulteriore onere di inviare un altro modello AP139 barrando la sezione 4 e popolandola dei redditi "cumulabili" per via di deroga normativa con la pensione anticipata in Quota 100.

Anno	Età minima	Requisito contributivo	Ulteriore condizione
Dal 1° aprile 2019 Al 31 dicembre 2021	62 anni	38 anni, di cui 35 di contribuzione effettiva	Divieto di cumulo reddituale

Guida pratica previdenziale n. 1/2020

Come e perché leggere l'estratto contributivo

di Antonello Orlando – consulente del lavoro - direttore scientifico Area previdenza e consulenza pensionistica Euroconference

e Francesco Baldassari – dipartimento economico sociale Filt-Cgil

Questo contributo si propone di passare in rassegna le caratteristiche principali dell'estratto conto contributivo. Dopo avere rilevato i presupposti normativi di questo documento, viene proposta un'analisi della conformazione dell'estratto, delle sue tipologie e delle informazioni che contiene, con particolare riferimento a quelle cruciali per potere capire la futura decorrenza e la misura del trattamento pensionistico. Viene, poi, fornita una disamina delle differenti tipologie di contributi, rimandando alle rispettive Gestioni, nonché agli eventi, anche all'interno del rapporto di lavoro, che possono portare a una diversa registrazione dei contributi nell'ecocert.

Perché l'estratto contributivo?

Ancora prima di entrare nella descrizione delle caratteristiche dell'estratto conto contributivo, è necessario chiarire a cosa serve e perché è importante per lavoratori e lavoratrici avere un quadro completo e costantemente aggiornato della propria situazione previdenziale.

In tutti i sistemi di calcolo, ma in particolar modo nel sistema contributivo, diventa indispensabile monitorare in modo sistematico e ricorrente il proprio patrimonio contributivo o “montante contributivo”; mentre nel sistema retributivo/misto, infatti, la maturazione di un diritto a pensione è sempre stato condizionato dalla sola maturazione di requisiti minimi di accesso (età e anzianità contributiva) e si lega alle retribuzioni degli ultimi anni (ancora oggi, nel pubblico impiego, talvolta, anche del solo ultimo “miglio” dell'ultimo giorno di lavoro), nel sistema contributivo questo non è più sufficiente. La consistenza del montante contributivo e l'importo di pensione che ne scaturisce diventano requisiti fondamentali per accedere al relativo trattamento. Il mancato raggiungimento dell'importo “soglia”, ad esempio per tutti gli assicurati successivamente al 1995, non consente il raggiungimento del diritto a pensione, perché la “misura” della pensione diventa requisito essenziale per il “diritto”. Inoltre, se pensiamo che la pensione anticipata ordinaria richiede, almeno fino al 2026, sempre almeno 41 anni e 10 mesi di contributi (nel caso delle donne, con un anno in più per gli uomini),

la verifica dei contributi, anno per anno e in tempo prima che occorra la prescrizione (applicata anche alla costituzione di rendita vitalizia, oltre che ai contributi in sé e per sé), diviene una pratica fondamentale per garantirsi l'accesso a pensione.

La verifica costante della posizione assicurativa deve essere una prassi finalizzata a individuare in modo tempestivo eventuali omissioni o anomalie in estratto e di correre ai ripari per la sistemazione del proprio conto previdenziale, senza incorrere nella tagliola operata dal termine prescrizione, decorso il quale la contribuzione non è più esigibile e l'importo di pensione è irrimediabilmente compromesso.

Cos'è l'estratto contributivo?

Estratto contributivo, posizione assicurativa, estratto conto contributivo, conto assicurativo, sono tutti modi per definire uno stesso documento; se dovessimo risalire alla definizione di "estratto conto" mutuandola dal linguaggio finanziario, potremo risalire a questo tipo di descrizione: documento che l'istituto di credito invia periodicamente ai suoi clienti e che riepiloga tutti i movimenti finanziari registrati sul conto corrente. Questa definizione ci aiuta, quasi in modo intuitivo, a capire cos'è l'estratto conto contributivo e, parafrasando la locuzione appena evocata, possiamo tentare di definire anche la funzione dell'estratto contributivo: documento che l'ente previdenziale (o ente assicuratore/creditore) elabora su richiesta o con invio periodico ai suoi assicurati e che riepiloga tutti i movimenti contributivi registrati sul conto assicurativo.

Il primo elemento importante che si desume da questa possibile definizione è l'obbligo, da parte dell'ente previdenziale, di inviare in modo periodico l'estratto a tutti gli assicurati¹. Tale obbligo, peraltro, si affianca anche all'onere di rendere l'estratto comprensibile a tutti² e, soprattutto, all'onere di fornire agli assicurati informazioni corrette circa la consistenza del proprio patrimonio contributivo. Una comunicazione infedele o errata delle informazioni contributive presenti in estratto, indipendentemente dalla natura "certificativa"³ dello stesso, espone l'ente previdenziale a possibili azioni risarcitorie in caso di danno⁴. Con l'avvio del processo telematico l'obbligo dell'invio è stato, di

¹ L'obbligo è sancito dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 6, L. 335/1995: "Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta".

² Così Cass. n. 78592/2004: "L'obbligo di fornire una certificazione implica quello di consegnare un documento comprensibile con la normale diligenza da persona che abbia il livello culturale minimo compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa, non certo un prospetto che consente l'acquisizione dei dati esatti solo a seguito di chiarimenti dell'ente che lo rilascia e di calcoli matematici".

³ Per il diritto all'estratto certificativo si veda articolo 54, L. 88/1989.

⁴ Così Cass. n. 8604/2016: "L'assenza di valore certificativo del prospetto contributivo, in quanto non emesso all'esito di un procedimento amministrativo all'uopo specificamente avviato su richiesta formale dell'interessato, non costituisce causa di esonero dalla responsabilità gravante sull'Inps nelle ipotesi in cui contenga informazioni inesatte".

fatto, sostituito dall'obbligo di rendere disponibile nei servizi *on line* al cittadino l'accesso alla posizione assicurativa. Il completamento di tale processo ha consolidato la scelta dell'Istituto, affidando esclusivamente al canale telematico il rilascio dell'estratto contributivo⁵ attraverso un'apposita istanza degli interessati presentata all'ente direttamente o tramite patronato.

Il secondo elemento che ci consegna la nostra sintetica definizione è che l'estratto documenta e riepiloga tutti i movimenti di contribuzione che a qualsiasi titolo sono registrati (e quindi versati o accreditati) sul conto assicurativo.

Quale estratto?

Ogni ente è tenuto a rilasciare l'estratto contributivo ai propri iscritti. Tenzialmente, l'estratto si compone di alcuni elementi tipici e ricorrenti, che consentono la valutazione e il conteggio dei requisiti pensionistici.

Nella tabella che segue si illustra un *fac simile* di estratto conto generalizzato-Unex⁶ rilasciato dall'Inps e viene fornita una breve descrizione degli elementi che lo compongono:

Fac simile di estratto conto previdenziale Inps								
Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione al diritto e al calcolo			Retribuzione o reddito euro	Azienda	Note
Dal	Al							
1/7/1974	31/12/1975	Lavoro dipendente	sett	78	78			
1/4/1976	31/12/1976	Titolare di impresa COM.	mesi	8	8	2.300,00	Mario Rossi	
1/1/1977	31/12/1977	Titolare di impresa COM.	mesi	12	12	6.570,00	Mario Rossi	

Periodo di riferimento⁷: indica il periodo in cui è contenuta la contribuzione; può essere annuale o pluriennale. Tale indicazione è indispensabile per capire se la contribuzione registrata in estratto rispetta i limiti di capienza. Talvolta il periodo di riferimento è, in tutto o in parte, sovrapposto ad altro periodo. In questi casi è necessario considerare sempre la capienza massima contenuta tra il periodo più remoto a quello più recente.

⁵ Il processo di telematizzazione delle richieste di prestazione o di servizio, introdotto dall'articolo 38, comma 5, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, è stato avviato dall'Istituto con la [circolare n. 169/2010](#), applicativa della determinazione presidenziale n. 75/2010. A distanza di quasi un anno dall'avvio del percorso di progressiva estensione della telematizzazione, nell'ambito della quale l'Istituto ha preso atto che la trasmissione telematica ha consentito di migliorare i processi produttivi e di alleggerire i carichi di lavoro nelle fasi di acquisizione e istruttoria delle domande e della relativa documentazione, la determinazione presidenziale n. 277/2011 ha fissato il calendario definitivo della sostituzione delle tradizionali modalità di invio delle istanze all'Inps con la presentazione telematica in via esclusiva.

⁶ Unex, in sinergia con Arca (Archivio anagrafico unico nazionale), riassume l'intero vissuto dei lavoratori dal punto di vista previdenziale e assistenziale (contributi, pensioni, disoccupazione, cassa integrazione, malattia, maternità). Per la struttura dell'estratto Unex vedi anche circolare Inps n. 23/1993.

⁷ Fonte: Inps – <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50119> - Consultazione estratto conto contributivo/previdenziale.

Tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciante, servizio militare, etc.): ci aiuta a determinare la gestione di riferimento (ad esempio, “lavoro dipendente” indicherà la contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, “Titolare di impresa COM.” indicherà la contribuzione versata alla Gestione autonoma dei commercianti, etc.); in uno stesso periodo di riferimento possono essere registrati più righi contributivi con più tipologie di contribuzione (ad esempio, il lavoro dipendente può comparire nello stesso anno con periodi di Cig, di congedo parentale, di malattia, di NASpl, etc.).

Contributi utili per il diritto e la misura della pensione: l'estratto espone in 2 distinte colonne la contribuzione utile al perfezionamento del diritto a pensione e la contribuzione utile al calcolo del trattamento. La contribuzione può essere espressa in settimane (ad esempio, lavoratori dipendenti privati), in mesi (ad esempio, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti), in anni, mesi e giorni (ad esempio, lavoratori iscritti ai Fondi speciali o alle Gestioni pubbliche), in giornate (ad esempio, lavoratori in agricoltura, coltivatori diretti, lavoratori dello spettacolo). Il dato presente sulle 2 colonne potrebbe non coincidere: nel lavoro *part-time*, ad esempio, le settimane utili al calcolo del trattamento sono generalmente in numero inferiore a quelle utili per il diritto. Tale riduzione è dovuta al riproporzionamento dei contributi utili per la misura che si calcola sulla base del rapporto tra l'orario ridotto del *part-time* e l'orario settimanale a tempo pieno previsto dal contratto.

Fac simile di estratto conto previdenziale Inps								
Periodo		Tipo di contribuzione	Contributi utili pensione al diritto e al calcolo			Retribuzione o reddito euro	Azienda	Note
Dal	Al							
1/11/1993	31/12/1993	Lav. dipend. <i>part-time</i>	sett	9	5	1.057,70	Soc. coop. Trulli	
1/01/1994	17/10/1984	Lav. dipend. <i>part-time</i>	sett	38	19	4.577,35	Soc. coop. Trulli	

Retribuzione o reddito esposto in estratto: costituisce la base imponibile per il calcolo dei trattamenti pensionistici (quote retributive) e per il computo dei contributi da accantonare come montante contributivo (quota contributiva). Il medesimo valore, quindi, può essere utilizzato per determinare la retribuzione media settimanale per il calcolo di una o più quote retributive della pensione e, contestualmente, concorre ad alimentare il montante contributivo che servirà a calcolare la quota contributiva del medesimo trattamento. In talune condizioni, soprattutto quando le retribuzioni pensionabili subiscono significative riduzioni nell'ultimo periodo lavorativo, è ammessa l'esclusione⁸ o

⁸ Inps, [circolare n. 127/2000](#).

la neutralizzazione⁹ dei periodi per contenere il danno sull'importo di pensione. Con l'introduzione della quota contributiva per tutti, dal 2012, occorre comunque tenere presente che l'esclusione di un periodo che registra retribuzioni più basse avrebbe l'effetto di migliorare l'importo delle quote retributive, da un lato, ma di peggiorare, anche in modo significativo, l'importo della quota contributiva, dall'altro.

La neutralizzazione dei periodi, invece, ove prevista, avrebbe l'effetto di migliorare le quote retributive, continuando ad alimentare la quota contributiva.

Azienda: in questo campo appare la denominazione delle aziende presso le quali l'assicurato ha lavorato come dipendente o, da lavoratore autonomo, come titolare d'impresa o coadiuvante familiare.

Note al margine: indicano eventuali anomalie o operazioni effettuate d'ufficio sull'estratto:

- la nota 1) indica che la contribuzione è da verificare;
- la nota 3) indica le settimane non utili per il raggiungimento del diritto a pensione di anzianità;
- la nota 4) indica che i contributi sono stati ridotti al numero massimo di contributi accreditabili nel periodo;
- la nota 5) indica che il numero di contributi utili al diritto è soggetto a verifica qualora la retribuzione sia insufficiente a soddisfare il minimale di accredito settimanale di cui all'articolo 7, L. 638/1983; e così via...

L'estratto Unex dell'Inps oggi consente la visualizzazione di tutta la contribuzione obbligatoria, figurativa e facoltativa versata o accreditata all'Istituto previdenziale sia nelle Gestioni private sia nelle Gestioni pubbliche, per lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati. In altro formato e con maggiori elementi di dettaglio, in particolare per la contribuzione figurativa, l'Inps fornisce anche l'estratto Ca.R.Pe, visualizzabile esclusivamente tramite il relativo applicativo¹⁰.

Le gestioni previdenziali amministrate dall'Inps e la contribuzione in estratto

L'Inps oggi controlla e amministra la maggior parte delle Gestioni obbligatorie pubbliche¹¹; di seguito ne facciamo un elenco specificando il tipo di contributo espresso in estratto:

l'assicurazione generale obbligatoria ricomprende:

⁹ Per i destinatari del sistema di calcolo misto (con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995), il D.Lgs. 373/1993 ha disposto una forma di neutralizzazione automatica delle retribuzioni che siano di importo inferiore del 20% rispetto alla media delle retribuzioni prese a riferimento per il calcolo della pensione. Anche i periodi di NASpl il cui accredito figurativo sia limitato dal massimale possono essere considerati neutri per la determinazione della retribuzione media settimanale qualora producano un decremento della media delle retribuzioni computate in Quota a o b - articolo 12, D.Lgs. 22/2015.

¹⁰ Il software Carpe pc (Ca.r.pe) per il calcolo della retribuzione media pensionabile è scaricabile all'indirizzo <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iPrestazioni=96&iSoftware=50293&iDettaglio=611>. Purtroppo, a oggi, non è armonizzato con l'accesso con SPID e richiede il PIN dell'assicurato.

¹¹ Restano esclusi i trattamenti previdenziali e i vitalizi riconosciuti ai parlamentari e ai consiglieri regionali, che vengono gestiti in modo diretto.

- il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con contribuzione espressa in settimane per i lavoratori non agricoli e lavoratori domestici, in giornate per i lavoratori agricoli.
- le Gestioni separate dei lavoratori autonomi, con contribuzione espressa in mesi.

Tra i Fondi sostitutivi dell'Ago sono ricompresi:

- l'ex Fondo elettrici, con contribuzione espressa in anni, mesi e giorni fino al 31 dicembre 1996; in settimane dal 1° gennaio 1997;
- l'ex Fondo telefonici, con contribuzione espressa in anni, mesi e giorni fino al 31 dicembre 1996; in settimane dal 1° gennaio 1997;
- l'ex Fondo autoferrotranvieri, con contribuzione espressa in anni, mesi e giorni fino al 31 dicembre 1995; in settimane dal 1° gennaio 1996;
- il Fondo volo, con contribuzione espressa in anni, mesi, e giorni fino al 30 giugno 1997; in settimane dal 1° luglio 1997;
- il Fondo ex Enpals, con contribuzione espressa in giorni;
- il Fondo ex Inpdai, con contribuzione espressa in anni, mesi e giorni fino al 2002; in settimane dal 1° gennaio 2003.

Tra i Fondi integrativi dell'Ago sono ricompresi:

- il Fondo dazio, con contribuzione espressa in giorni;
- il Fondo Gas, con contribuzione espressa in anni mesi e giorni;
- il Fondo esattoriali, con contribuzione espressa in giorni.

Tra i fondi esclusivi dell'Ago sono ricompresi:

- il Fondo speciale ferrovieri, con contribuzione espressa in anni, mesi e giorni;
- il Fondo ex Ipost (postelegrafonici), con contribuzione espressa in anni, mesi e giorni;
- il Fondo ex Inpdap (pubblici dipendenti), con contribuzione espressa in anni, mesi e giorni.

La Gestione separata raccoglie i contributi di tutti i lavoratori parasubordinati, collaboratori, lavoratori impegnati in attività occasionali o accessorie (retribuiti con *voucher*), liberi professionisti senza Cassa; la contribuzione è espressa in mesi e viene accreditata confrontando il reddito con il minimale dei commercianti, secondo il principio di cassa.

Il Casellario degli attivi e l'estratto conto integrato

La Legge di riforma delle pensioni del 2004¹² ha istituito presso l'Inps il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati relativi a tutti i

¹² Articolo 1, c. comma 23, L. 243/2004.

lavoratori attivi. Una sorta di anagrafe previdenziale, una “banca” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relative a tutti i lavoratori iscritti a forme di previdenza. La norma ha poi affidato il completamento dell’*iter* normativo e regolamentare a un Decreto attuativo¹³, che ha ulteriormente chiarito quali sono tutte le forme di previdenza coinvolte nella costruzione del casellario:

- Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (contribuzione effettiva e figurativa);
- Forme sostitutive (Fondi speciali), esclusive (Gestioni pubbliche) o esonerative (Gestioni bancarie) dell’Ago;
- Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (GG.SS. Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni, mezzadri)
- Gestione separata (parasubordinati, liberi professionisti, etc.);
- regimi obbligatori privatizzati di cui al D.Lgs. 509/1994 (Casse libero professionali);
- regimi obbligatori privatizzati di cui al D.Lgs. 103/1996 (nuovi enti privatizzati libero professionali);
- regimi di previdenza facoltativa gestiti dagli enti previdenziali e ogni altra forma di previdenza obbligatoria.

Sono, dunque, escluse dal Casellario le forme di previdenza facoltativa, integrativa e complementare gestite da Fondi e assicurazioni private.

Il Casellario è, dunque, la banca data più importante degli iscritti a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria e le sue informazioni sono condivise tra tutte le Amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori¹⁴. Tra le funzioni prioritarie, la norma attribuisce al Casellario il compito di emettere l’estratto conto contributivo con periodicità annuale¹⁵.

Il Decreto attuativo qualifica ulteriormente questa funzione, definendo “estratto conto integrato” il prodotto proveniente dal Casellario.

Oggi l’estratto conto integrato è una realtà ed è consultabile nel fascicolo previdenziale del cittadino sul sito dell’Inps. Esso contiene tutti i periodi assicurativi eventualmente maturati presso le descritte forme di previdenza obbligatoria o facoltativa, ivi comprese le Casse libero professionali e gli enti privatizzati. Sono mappati, altresì, i contributi accantonati in Enasarco, che non possono, però, essere oggetto di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo contributivo,

¹³ D.I. 4 febbraio 2005.

¹⁴ Articolo 1, comma 26, L. 243/2004.

¹⁵ Cfr. articolo 1, comma 6, L. 335/1995.

consentendo unicamente la percezione di prestazioni interne all'ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Le tipologie di contribuzione

L'estratto contributivo è, quindi, la fotografia della vita del lavoratore o della lavoratrice; ogni singolo contributo versato o accreditato è un'istantanea di un vissuto che non è necessariamente correlato all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa.

Il sistema previdenziale nasce da un presupposto assicurativo che tutela ogni momento della storia lavorativa, comprese la sospensione, la cessazione del rapporto, l'assenza per malattia o maternità, l'assenza per la cura dei figli, il periodo di studio, il periodo di non lavoro, l'assistenza a un familiare e così via.

Facendo una classificazione sommaria, potremmo articolare la contribuzione in 3 macro-tipologie:

- la contribuzione obbligatoria, che nasce dall'attività lavorativa;
- la contribuzione figurativa, che viene riconosciuta dalla norma al verificarsi di determinati eventi o in determinate circostanze lavorative;
- la contribuzione facoltativa, che nei casi previsti dalla Legge consente di integrare autonomamente la posizione assicurativa (riscatto laurea, riscatto periodi omessi e prescritti, pace contributiva, etc.).

Il sistema, tuttavia, di fronte alla nuova pluralità di modelli lavorativi ha mostrato lente capacità di adattamento, soprattutto con riferimento alla crescente esigenza di protezione nei frequenti (e caratteristici di queste forme contrattuali) periodi di inattività lavorativa. Alle forme tipiche flessibili associabili nella macro area del lavoro subordinato dobbiamo, infatti, accostare le forme tipiche e atipiche flessibili di lavoro indipendente, associabili perlopiù nell'ampia area del lavoro autonomo.

Occorre, allora, cambiare approccio: occorre recuperare il ruolo “ancillare” o servente delle misure previdenziali rispetto al “lavoro che cambia”. L'insieme di tali misure prende il nome di flessibilità previdenziale¹⁶.

La funzione e lo scopo della contribuzione nelle varie tipologie e articolazioni resta il pilastro fondamentale per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze di tutela.

L'estratto contributivo reca, quindi, con sé la gravosa eredità di informare e rendere consapevoli lavoratori e lavoratrici affinché possano monitorare in modo costante la propria storia

¹⁶ Sul tema della flessibilità previdenziale Cfr. M. Cinelli, *Il ruolo della “flessibilità” previdenziale nelle politiche dell'occupazione*, in S. Giubboni, M. Cinelli *“Il diritto della sicurezza sociale in trasformazione”*, Giappichelli, Torino, 2005, capitolo 1; cfr. anche G. Ferraro, *La flessibilità previdenziale nell'evoluzione del lavoro e delle professioni*, in Dir. Lav., 2002, I. pagg. 365-392.

previdenziale e non avere sorprese nel momento in cui diventa necessario rendere effettiva questa tutela. Questo va, dunque, monitorato anno per anno, al momento del cambiamento del datore di lavoro nonché nel caso di lavoro estero e di totalizzazione internazionale.

In un articolo successivo illustreremo più da vicino gli istituti della contribuzione figurativa, facoltativa (in particolare da riscatto) e quella maturata durante i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.



Euroconference
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Master di specializzazione

Master di 3 giornate intere

PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE

La consulenza previdenziale consente di aprire nuove strade nell'attività professionale dei consulenti del lavoro, sia in riferimento alle aziende, che sulla base dell'accesso pensionistico, possono determinare le proprie strategie sulla forza lavoro, che verso i lavoratori, autonomamente non in grado di districarsi nel complicato quadro normativo pensionistico. La Direzione Scientifica del Master è affidata al **Dott. Antonello Orlando**, Consulente del Lavoro in Roma.

[SCOPRI DI PIÙ >>](#)



SPECIALISTICA WEB - Partecipa on-line ai nostri corsi
Ottimizza i tempi della Tua formazione interagendo in tempo reale con l'evento in aula
Si segnala che, nel caso di iscrizione alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti

Guida pratica previdenziale n. 1/2020

Contribuzione alla previdenza complementare dei dirigenti industria e commercio

di Cristian Valsiglio – consulente del lavoro

La categoria civilistica dei dirigenti da sempre si caratterizza, all'interno del mondo dei lavoratori subordinati, per elementi particolarmente qualificanti. Pur essendo lavoratori dipendenti a tutti gli effetti, i dirigenti godono di una forte autonomia decisionale e determinano autonomamente la durata della propria prestazione lavorativa. La retribuzione del dirigente non si caratterizza per solo voci paga fisse e ricorrenti, ma il “pacchetto retributivo” può essere composto dalla RAL (retribuzione annua lorda), da premi e/o Mbo, da compensi in natura (ad esempio, auto aziendale e alloggio), da pacchetti di azionariato diffuso o di stock option, da forme di LTI (Long Term Incentive), da fondi di assistenza sanitaria e assistenziale e da fondi di previdenza complementare.

Proprio i Fondi di previdenza complementare risultano aggiungere al “pacchetto retributivo” valori di assoluta importanza, almeno per 2 distinti motivi:

- 1. il regime fiscale di favore previsto per la contribuzione a fondi di previdenza complementare;*
- 2. l'importanza della costruzione di un secondo pilastro pensionistico che possa assicurare al dirigente in pensione una disponibilità economico-finanziaria molto simile a quella ricevuta durante la vita lavorativa.*

Prima di soffermarci sui fondi di previdenza complementare che caratterizzano i dirigenti del settore industria e del settore commercio è, tuttavia, fondamentale analizzare i regimi fiscali e contributivi delle contribuzioni da versare ai Fondi di previdenza complementare.

Regime fiscale della contribuzione alla previdenza complementare

Ai sensi del primo periodo dell'[articolo 10](#), comma 1, lettera e-bis), Tuir, sono deducibili dal reddito

“i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto”.

Prima di soffermarci sul regime fiscale dei predetti contributi, è bene evidenziare che l'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 252/2005, prevede che la posizione contributiva dei fondi di previdenza complementare può essere finanziata:

1. con contribuzione a carico del dipendente;
2. con contribuzione a carico azienda;
3. con il Tfr, previsto ex [articolo 2120](#), cod. civ..

Il regime tributario previsto dal D.Lgs. 252/2005, e da diverse note operative disposte dall'Agenzia delle entrate, è particolarmente complesso e può essere così riepilogato:

- i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro (a tal fine non si considera il Tfr versato alla previdenza complementare) ([articolo 8](#), comma 4, D.Lgs. 252/2005);
- i contributi versati alle forme di previdenza complementare per familiari a carico ex [articolo 12](#), Tuir, sono deducibili, fermo restando il limite complessivo di 5.164,57 euro (articolo 8, comma 5, D.Lgs. 252/2005);
- ai lavoratori di prima occupazione (alla data del 1° gennaio 2007) e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (articolo 8, comma 5, D.Lgs. 252/2005; Agenzia delle entrate, [circolare n. 70/E/2007](#) e [risoluzione n. 131/E/2011](#));
- i contributi versati per i vecchi fondi con squilibri finanziari (ad esempio, Fondo Mario Negri per i dirigenti del Ccnl Terziario) sono deducibili senza alcun limite fino a concorrenza del reddito complessivo ([articolo 20](#), comma 7, D.Lgs. 252/2005);
- i contributi a carico del datore di lavoro versati a fondi pensione in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il criterio della capitalizzazione e senza conti o posizioni individuali, non costituiscono reddito per il lavoratore dipendente e, quindi, non concorrono alla formazione del limite di deducibilità di 5.164,57 euro. Viceversa, a tale limite concorrono i contributi versati dal dipendente (Agenzia delle entrate, [circolare n. 78/E/2001](#));
- i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti allo spazio economico europeo (presenti in apposito Decreto) sono deducibili nella misura di 5.164,57 euro (ovvero in maggior misura per i c.d. nuovi iscritti di prima occupazione) (articolo 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005);

– non può essere considerata onere deducibile la quota associativa a carico del lavoratore versata al fondo di previdenza complementare, anche se il versamento è effettuato unitamente ai relativi contributi (Agenzia delle entrate, [risoluzione n. 96/E/2005](#)), può, invece, essere considerata deducibile la quota di iscrizione (Agenzia delle entrate, [circolare n. 29/E/2001](#)).

È bene, inoltre, far presente che, ai sensi dell'[articolo 8](#), comma 4, D.Lgs. 252/2005, il contribuente deve comunicare alla forma pensionistica complementare ove è iscritto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati versati i contributi, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'ammontare dei contributi non dedotti.

Conversione del premio di risultato in contribuzione alla previdenza complementare

Al fine di favorire lo sviluppo del *welfare* aziendale, la L. 232/2016 (articolo 1, [comma 160](#)) ha previsto un'ulteriore agevolazione. Infatti, il premio di risultato detassabile (ossia quello al quale si applicherebbe l'imposta sostitutiva del 10%) versato al fondo di previdenza complementare su opzione del lavoratore usufruisce della piena deducibilità, senza il rispetto di alcun limite fiscalmente rilevante.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate con [circolare n. 5/E/2018](#), con la predetta disposizione il Legislatore ha, da un lato, disposto che il premio di risultato erogato sotto forma di contribuzione non è assoggettato a tassazione anche se detti contributi superano il limite di deducibilità dal reddito di 5.164,57 euro, previsto dall'articolo 8, commi 4 e 6, D.Lgs. 252/2005 (limite incrementato, limitatamente ai primi 5 anni di contribuzione, di un importo non superiore a 2.582,29 euro per i lavoratori di prima occupazione), dall'altro, ha previsto che l'esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica.

Ai fini dell'applicazione della predetta disposizione è, tuttavia, necessario verificare che il dirigente, l'anno precedente alla trasformazione del premio detassabile, non abbia percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro, soglia quest'ultima posta come condizione necessaria per l'agevolazione fiscale rivolta ai premi di risultato.

La gestione nei redditi di lavoro dipendente

Dato che i contributi versati alla previdenza complementare sono oneri deducibili trattenuti dal datore di lavoro, ad essi si applica il disposto, previsto per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'[articolo 51](#),

comma 2, lettera h), Tuir, secondo il quale il sostituto d'imposta potrà provvedere a considerarne la deducibilità in fase di determinazione del reddito di lavoro dipendente in busta paga.

Regime contributivo della contribuzione alla previdenza complementare

Sotto l'aspetto meramente contributivo, l'[articolo 16](#), D.Lgs. 252/2005, prevede che, fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote e gli elementi retributivi di cui all'[articolo 12](#), L. 153/1969, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al Tfr, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'[articolo 1](#), è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall'[articolo 9-bis](#), D.L. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 166/1991 (si veda anche articolo 12, comma 4, lettera f), L. 153/1969).

Dirigenti industria

Nel settore industria i contributi sono versati al Fondo Previndai, dall'azienda e dal dirigente, sulla retribuzione globale lorda utile ai fini del Tfr, entro un limite di 180.000 euro annui (si vedano l'[accordo 30 luglio 2019](#) e il [verbale di accordo sulla previdenza complementare del 25 novembre 2009](#)).

La contribuzione e le scelte del dirigente

In merito alle scelte relative alla tipologia di contribuzione da versare al Previndai, è opportuno evidenziare che:

i dirigenti iscritti alla previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993	i dirigenti iscritti alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993
possono scegliere di aderire versando: • la contribuzione minima e la quota di Tfr contrattualmente previste; • la contribuzione minima e la quota di Tfr contrattualmente previste e la contribuzione aggiuntiva; • la quota di Tfr contrattualmente prevista in modalità esplicita (in tal caso il contributo del dirigente e quello dell'azienda non sono dovuti); • l'intero Tfr in modalità tacita (anche in tal caso il contributo del dirigente e quello dell'azienda non sono dovuti).	possono scegliere di aderire versando: • la contribuzione minima contrattualmente prevista e l'intero Tfr; • la contribuzione minima contrattualmente prevista, l'intero Tfr e la contribuzione aggiuntiva; • l'intero Tfr in modalità esplicita (in tal caso il contributo del dirigente e quello dell'azienda non sono dovuti); • l'intero Tfr in modalità tacita (anche in tal caso il contributo del dirigente e quello dell'azienda non sono dovuti).

In qualsiasi momento successivo possono decidere di versare al Fondo: • l'intero Tfr, se ne versano una quota; • il contributo contrattuale minimo a loro carico se hanno scelto di aderire con il solo Tfr (quota o intero), beneficiando in tal caso anche del contributo del datore di lavoro.	Se hanno scelto di aderire con il solo Tfr, in qualsiasi momento successivo possono decidere di versare al Fondo il contributo contrattuale minimo a loro carico, beneficiando in tal caso anche del contributo del datore di lavoro. In questo senso, la valutazione di versare una contribuzione a proprio carico è di particolare importanza, in quanto consente al dirigente di avere un valore di retribuzione globale maggiore, in quanto si aggiungono i contributi alla previdenza complementare a carico del datore di lavoro.
---	--

La misura della contribuzione

La contribuzione da versare è determinata secondo il seguente schema:

Anzianità aziendale	massimale	aliquota
Entro 6 anni	€ 180.000 (non è previsto alcun minimale)	4% azienda 4% dipendente
Oltre 6 anni		4% azienda (con un minimo annuo di € 4.800) 4% c/dirigente

È facoltà dell'azienda garantire, per il periodo dal 2019 al 2021, il contributo minimo annuale a proprio carico di 4.800 euro anche per i dirigenti che non raggiungano l'anzianità dirigenziale di 6 anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 le aziende saranno tenute al versamento del contributo minimo per tutti i dirigenti, a prescindere dalla loro anzianità.

La flessibilità nella contrattazione

Il nuovo accordo collettivo sottoscritto nel 2019, inoltre, disegna un *welfare* previdenziale più dinamico, che consente all'azienda di utilizzare la contribuzione al Previdai quale punto di forza del pacchetto retributivo dei dirigenti industriali: se, infatti, l'aliquota ordinaria è sempre fissata all'8% della retribuzione lorda annua utile per il calcolo del Tfr fino al massimale, la ripartizione dell'onere contributivo, fissata ordinariamente in misura pari fra le 2 parti (4% a carico azienda e 4% a carico dirigente), può essere flessibile.

Infatti, è facoltà dell'azienda, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota dovuta dal dirigente al massimo del 3%, rimanendo pertanto a carico di quest'ultimo un contributo come minimo dell'1%. La quota del dirigente di cui l'impresa si assume l'onere si somma a quella contrattualmente prevista a suo carico del 4%.

È bene fare presente che la diversa ripartizione della contribuzione non reca alcun vantaggio a livello fiscale; infatti, la soglia di deducibilità di 5.164,57 euro resta immutata e comprende la contribuzione a carico dell'azienda e la contribuzione a carico del dirigente.

Altro aspetto di flessibilità contrattuale di rilevanza economica è la possibilità, sia da parte del dirigente sia da parte dell'azienda, di versare contributi facoltativi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti.

Alcune regole nella determinazione dei contributi

In relazione al limite di contribuzione minima, il Fondo Previndai ha fornito i seguenti chiarimenti con circolare n. 32/2010:

- l'adeguamento si effettua confrontando i soli contributi c/ditta (compresa l'eventuale contribuzione volontaria c/ditta) all'importo dei 4.800 euro;
- in caso di cessazione in corso d'anno il limite dei 4.800 euro andrà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio nell'anno, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore;
- nessun adeguamento va effettuato nei casi in cui l'azienda non sia tenuta a versare contribuzione a proprio carico.

In relazione all'ultimo punto è bene ricordare che l'azienda è tenuta a versare il 4% della retribuzione utile a Tfr solamente se il dirigente versa la contribuzione minima prevista dal Ccnl. Infatti, nell'ipotesi in cui il dirigente conferisca interamente il proprio Tfr al Fondo e, contemporaneamente, scelga di non versare alcuna contribuzione al Fondo stesso, l'azienda non sarà tenuta a nessun versamento di contribuzione.

Di conseguenza, fermo restando il massimale contributivo di 180.000 euro, in funzione della quota di Tfr versato dal dirigente si potranno verificare le seguenti situazioni:

Anzianità Dirigente	Acc.to Tfr	Ctr/dipendente	Ctr/Azienda
Fino a 6 anni	Integrale	Su base volontaria (min. 4%)	4%
		No	Nessuna contribuzione
	Parziale	Obbligatorio il 4%	4%
Oltre 6 anni	Integrale	Su base volontaria (min.4%)	Il maggiore tra il 4% e € 4.800
		No	Nessuna contribuzione
	Parziale	Obbligatorio il 4%	Il maggiore tra il 4% e € 4.800

Come sopra riportato, si deve tenere conto che, ai fini della deducibilità fiscale stabilita dall'[articolo 10](#), lettera e-bis), Tuir, sia la quota a carico azienda sia quella del dirigente concorrono al *plafond* massimo di deduzione di 5.164,57 euro annui, motivo per il quale, al superamento dello stesso limite annuale, l'eccedenza aumenterà l'imponibile fiscale del dirigente, riducendo, pertanto, l'eventuale vantaggio del dirigente nel caso di aumento dell'aliquota contributiva da parte dell'azienda.

Il dirigente comunicherà in ogni caso al Fondo, annualmente, i contributi non dedotti, di modo che in fase di erogazione della prestazione questi non vengano nuovamente tassati, garantendo una quota di prestazione esente da qualsiasi prelievo fiscale, in quanto già assoggettata in fase di accumulo.

Il Tfr come contribuzione al fondo pensione

In relazione al versamento del Tfr al Previdai è bene fare presente che per gli occupati successivamente al 31 dicembre 2006 il Tfr maturando deve essere versato al Fondo:

- dal mese in cui ricade la data di scelta di conferimento in caso di conferimento esplicito;
- decorsi 6 mesi dalla data di assunzione in caso di conferimento tacito.

In merito alla quota di Tfr dovuta al Fondo, è necessario tenere conto della classificazione prevista dal Previdai, secondo il seguente riepilogo:

Classe	Descrizione Classe	Tfr da versare contrattualmente	Tfr residuo maturato
1 ^a	vecchi iscritti che già versavano al Fondo alla data del 28 aprile 1993	3% della retribuzione utile per il Tfr	Possibilità di versarlo in qualsiasi momento al Fondo
2 ^a	nuovi iscritti con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993	4% della retribuzione utile per il Tfr	Possibilità di versarlo in qualsiasi momento al Fondo
3 ^a	nuovi iscritti con data di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 e anteriore al 1° gennaio 2007	100% Tfr	
4 ^a	nuovissimi iscritti con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre 2006	100% Tfr	
8 ^a	i dirigenti che, ai sensi del D.Lgs. 252/2005, si sono iscritti tacitamente al Fondo	100% Tfr	

Dirigenti commercio

Il Fondo Mario Negri è il Fondo di previdenza contrattuale c.d. chiuso (in quanto previsto dal Ccnl) di riferimento per i dirigenti del settore commercio. Detto Fondo ha una caratteristica particolarmente singolare, ossia quella di essere stato istituito per Legge.

Infatti, il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto fu costituito con atto del 19 giugno 1956 e ottenne il riconoscimento della personalità giuridica con il D.P.R. 780/1957. Nel 1960, alla denominazione iniziale venne affiancato il nome del suo fondatore Mario Negri, primo presidente della Fendac (oggi Manageritalia) e fondatore dell'omonimo istituto di ricerche farmacologiche di Milano.

Il Fondo gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai Ccnl dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati dalla Manageritalia con la Confcommercio, la Confetra e le organizzazioni aderenti alle 2 confederazioni espressamente autorizzate.

I dirigenti di aziende appartenenti ad altre categorie possono essere iscritti al Fondo solo con il consenso delle suddette organizzazioni e su delibera del CdA, che deve stabilire modalità e condizioni dell'iscrizione.

Altro aspetto particolarmente singolare è il fatto che il Fondo Mario Negri è stato ammesso al regime transitorio di deroga previsto dall'[articolo 18](#), commi 8-*bis* ss., D.Lgs. 124/1993, al quale si applica il più favorevole regime fiscale di completa deducibilità dei contributi.

Tale agevolazione, infatti, inizialmente limitata al periodo transitorio di deroga, è stata confermata anche per gli anni futuri dall'[articolo 20](#), comma 7, D.Lgs. 252/2005.

In sostanza, ai contributi versati al Fondo Mario Negri non si applica il limite di deducibilità previsto per la generalità dei fondi pensione (corrispondente a un importo massimo di 5.164,57 euro annui o maggiore limite previsto per i nuovi iscritti a nuovi fondi).

La contribuzione al Fondo Mario Negri

Venendo alla contribuzione da versare al Fondo Mario Negri per i dirigenti del settore commercio, è bene evidenziare che il finanziamento al Fondo si caratterizza per:

- una base imponibile fissa pari a 59.224,54 euro annui;
- una contribuzione a carico del dipendente;

- una contribuzione ordinaria a carico azienda;
- una contribuzione integrativa a carico azienda (differente a seconda del fatto che l'azienda sia o meno iscritta all'organizzazione imprenditoriale del settore di appartenenza);
- l'eventuale versamento del Tfr.

La contribuzione a carico del dipendente e a carico azienda è sempre prevista obbligatoriamente, anche se il dipendente decide di versare il Tfr a un fondo aperto e non al Fondo contrattuale del Mario Negri.

Pertanto, la contribuzione è così dovuta:

Tipo azienda	Base imponibile	Contribuzione	Aliquota	Contribuzione annua
Azienda iscritta all'organizzazione imprenditoriale del settore	€ 59.224,54	Ordinario aziendale	12,35%	€ 7.314,23
		Integrativo aziendale	2,15%	€ 1.273,35
		Ordinario dipendente	1%	€ 592,27
Azienda non iscritta all'organizzazione imprenditoriale del settore	€ 59.224,54	Ordinario aziendale	12,35%	€ 7.314,23
		Integrativo aziendale	2,45%	€ 1.451,03
		Ordinario dipendente	1%	€ 592,27

Alcune agevolazioni: contribuzione ridotta e contribuzione ridottissima

Sono, inoltre, previste agevolazione sulle contribuzioni da versare per i nuovi dirigenti (assunti o nominati). Infatti, con l'accordo di rinnovo del Ccnl Dirigenti commercio sottoscritto il 21 luglio 2016, è stata prevista la facoltà per l'azienda di applicare una contribuzione ridotta per i nuovi dirigenti assunti e/o per i dirigenti di nuova nomina (c.d. DPN).

La contribuzione ridotta, che ha carattere strutturale, consiste in:

Tipo azienda	Base imponibile	Contribuzione	Aliquota	Contribuzione annua
Azienda iscritta all'organizzazione imprenditoriale del settore	€ 59.224,54	Ordinario aziendale	4,13%	€ 2.445,97
		Integrativo aziendale	2,15%	€ 1.273,35
		Ordinario dipendente	1%	€ 592,27
Azienda non iscritta all'organizzazione imprenditoriale del settore	€ 59.224,54	Ordinario aziendale	4,13%	€ 2.445,97
		Integrativo aziendale	2,45%	€ 1.451,03
		Ordinario dipendente	1%	€ 592,27

Ma chi sono i dirigenti agevolabili (DPN)?

Tale classificazione è presente nell'articolo 28, Ccnl Dirigenti commercio.

I DPN sono i dirigenti assunti o nominati, a far data dal 21 luglio 2016, entro il compimento del quarantottesimo anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti.

La permanenza dell'applicazione della contribuzione ridotta ha carattere temporaneo, secondo la seguente tabella:

Età del dirigente	Anni di permanenza (periodo massimo)
Fino 40 anni	4
Da 41 a 45 anni	3
Da 46 e fino al compimento dei 48 anni	2
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti	1

Decorsi i periodi sopra indicati, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.

Ma vi è un'ulteriore agevolazione di particolare interesse, ossia la contribuzione c.d. ridottissima prevista a mero titolo sperimentale e non strutturale.

Infatti, per i dirigenti assunti o nominati, a far data dal 1° ottobre 2016, la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000 euro annui riferiti a un contratto di lavoro *full time*, indipendentemente dai requisiti anagrafici sopra previsti, le aziende potranno applicare, per una durata massima di 3 anni dall'assunzione o nomina, una contribuzione ridottissima.

A quanto ammonta la contribuzione ridottissima?

Come indicato dall'accordo di rinnovo, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro sarà pari a 300 euro annui, mentre non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente, che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il Tfr al Fondo Mario Negri.

Riepilogando, la contribuzione ridottissima consiste in:

Tipo azienda	Contribuzione	Aliquota	Contribuzione annua
Azienda iscritta all'organizzazione imprenditoriale del settore	Ordinario aziendale		€ 300
	Integrativo aziendale		€ 0
	Ordinario dipendente		€ 0
Azienda non iscritta all'organizzazione imprenditoriale del settore	Ordinario aziendale		€ 300
	Integrativo aziendale		€ 0
	Ordinario dipendente		€ 0

Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di 65.000 euro, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il trattamento contributivo ridotto, qualora siano presenti i requisiti anagrafici sopra indicati.

Al termine del triennio, in presenza dei requisiti anagrafici di cui alla tabella sopra riportata, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo ridotto.

Entrambi tali agevolazioni (contribuzione ridotta e contribuzione ridottissima) potranno essere usufruite solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.

Previdenza integrativa individuale per i dirigenti del commercio: il Fondo Pastore

Oltre alla contribuzione alla previdenza complementare, per i dirigenti del settore commercio è prevista anche la contribuzione per implementare una posizione di previdenza integrativa individuale da versare al Fondo Pastore.

L'associazione Antonio Pastore, associazione senza fini di lucro fondata da Manageritalia alla fine del 1997, è oggi ente bilaterale costituito da Manageritalia - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e *professional* del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato e Confcommercio - Imprese per l'Italia, Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo.

Il ruolo dell'associazione è quello di organizzare forme di previdenza integrativa individuale e di garanzie di rischio a favore degli affiliati in attività assunti o nominati dirigenti con Ccnl Commercio, Trasporti, Alberghi, Agenzie marittime e Magazzini generali.

Il Fondo Pastore, oltre a prestazioni collegate al caso di morte del dirigente e/o al caso di invalidità permanente (LTC), ai fini del nostro approfondimento, eroga anche prestazioni di previdenza integrativa individuale tramite la garanzia mista a premio unico con rivalutazione annua di capitale (sostanzialmente una sorta di piano di accumulo).

Tale prestazione è la componente di capitalizzazione della convenzione Antonio Pastore, che al termine del periodo di contribuzione (di durata massima fino al settantacinquesimo anno di età, più ulteriori 5 anni), consente all'assicurato di disporre di un capitale. La prestazione di capitale relativa a questa forma assicurativa si aggiunge alle prestazioni previste dalle forme di previdenza del Ccnl (Inps e Fondo Mario Negri). Il capitale maturato è comprensivo dei premi utilizzati per tale forma assicurativa e della rivalutazione realizzata anno per anno dalle apposite gestioni finanziarie costituite dalle imprese di assicurazione.

La contribuzione ordinaria è fissata in un importo complessivo annuo di 5.267,86 euro, di cui 464,81 euro a carico del dirigente e 4.803,05 euro a carico azienda.

Anche per il Fondo Pastore è prevista l'agevolazione strutturale della contribuzione ridotta e l'agevolazione sperimentale della contribuzione ridottissima.

Contribuzione ridotta

Per i nominati a far data dal 21 luglio 2016, alle aziende viene data la possibilità di poter optare per una forma di agevolazione contributiva, effettuando il pagamento delle sole garanzie di rischio presente nella [tabella 5.2](#) della convenzione Pastore (tabella che determina una contribuzione variabile a seconda del sesso e dell'età del dirigente), secondo lo schema seguente:

Età del dirigente	Anni di permanenza (periodo massimo)
Fino 40 anni	4
Da 41 a 45 anni	3
Da 46 e fino al compimento dei 48 anni	2
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti	1

Incentivi al reimpiego (articolo 29, Ccnl Dirigenti commercio)

L'agevolazione, originariamente riferita ai dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti, è stata estesa ai disoccupati di età non inferiore a 48 anni e prevede il pagamento del contributo in forma ridotta, come da [tabella 5.2](#), per la durata di 1 anno.

Dirigente temporaneo e agevolazioni (articolo 31, Ccnl Dirigenti commercio)

Il pagamento delle sole garanzie di rischio, come da [tabella 5.2](#), è applicabile anche ai *manager* assunti con contratto a tempo determinato, indipendentemente dall'età anagrafica, per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto a termine, e per un massimo di 2 anni. L'agevolazione non si applica ai contratti di durata inferiore a un anno.

Contribuzione ridottissima

A far data dal 1° ottobre 2016, a titolo sperimentale, le aziende potranno optare all'agevolazione contributiva anche per i dirigenti la cui retribuzione lorda non sia superiore a 65.000 euro annui riferiti a contratto *full time*. Tale agevolazione prevede l'esonero al pagamento dei contributi per una durata pari a 3 anni.

Regime fiscale e contributivo della contribuzione al Fondo Pastore

Come indicato dalla stessa associazione Pastore, i contributi versati saranno gestiti come di seguito riportato:

– contributo a carico azienda:

- entrano figurativamente in busta paga;
- aumentano l'imponibile Irpef;
- sono tassati secondo l'aliquota marginale spettante per il reddito;
- aumentano la base imponibile del Tfr;
- godono della detrazione fiscale del 19% in favore del dirigente su un massimo di 530 euro;
- non viene pagata, da parte dell'azienda, l'ordinaria contribuzione all'Inps, ma solo il contributo di solidarietà del 10%;

– contributi a carico del dirigente

- non aumentano né diminuiscono nessun imponibile;
- vengono detratti dalla retribuzione netta;
- godono della detrazione fiscale del 19% in favore del dirigente su un massimo di 530 euro (limite da considerare unitamente ai contributi a carico azienda).

ec Euroconference
Editoria

! « NUOVA USCITA OTTOBRE 2020 »

**SOCI E AMMINISTRATORI:
PROFILI GIUSLAVORISTICI E
CONTRIBUTIVI**

Autore: **Roberto Lucarini**

Prezzi di listino versione cartacea **€ 20,00**

ACQUISTA ORA

Guida pratica previdenziale n. 1/2020

Riscatto del corso di studi: guida pratica alla compilazione della domanda

di Matteo Podda – consulente previdenziale

Per molti l'agognata pensione può essere un lontano miraggio e, soprattutto, per i giovani diventa sempre più difficile entrare tempestivamente nel mondo del lavoro; assume sempre più importanza la possibilità di poter accreditare contribuzione da riscatto al fine di anticipare la data di decorrenza della pensione. In questo articolo, dopo un breve excursus sul riscatto della laurea e sul suo relativo onere, si espone step by step la modalità di presentazione della domanda telematica.

Il riscatto della laurea

L'assicurato, al fine di anticipare l'accesso a pensione, in caso di pensione anticipata o per il raggiungimento della soglia contributiva dei 20 anni richiesta per la pensione di vecchiaia, ha la possibilità di accreditare sul proprio estratto conto il periodo di studi universitari regolarmente concluso, previo pagamento di un onere di riscatto.

Il riscatto, oltre ad avvicinare l'interessato alla pensione, permette, quasi sempre, di aumentare l'importo dell'assegno pensionistico.

Il periodo di studi universitari può essere riscattato:

- da tutti i lavoratori dipendenti iscritti nell'Ago, nei Fondi esclusivi e sostitutivi, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione separata (in quest'ultima Gestione, istituita più recentemente, è possibile riscattare soltanto periodi di studio successivi al 31 marzo 1996);
- da soggetti già titolari di pensione;
- da soggetti inoccupati (coloro che non risultano iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria e che non abbiano intrapreso alcuna attività lavorativa in Italia e all'estero).

I titoli che sono ammessi al riscatto sono tutte le lauree (ciclo unico, triennale, magistrale, specialistica), i diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca, anche conseguiti all'estero, purché riconosciuti dal Miur. Restano esclusi tutti i *master* privati, nonché quelli universitari.

Nella recente [circolare n. 95/2020](#), l'Inps ha reso noto che i diplomi rilasciati dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale conseguiti in base al vecchio ordinamento, precedente all'entrata in

vigore della L. 508/1999, sono considerati equiparati ai titoli universitari. Possono essere riscattati qualora vengano conseguiti entro il 31 dicembre 2021 e solamente nel caso in cui l'interessato risulti essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un diploma di scuola secondaria superiore.

Il periodo oggetto di riscatto non deve essere già coperto dal punto di vista contributivo (non deve trovarsi nella posizione assicurativa nei medesimi periodi alcuna contribuzione di alcun genere, né derivante da svolgimento di attività lavorativa, né da accrediti figurativi) in nessun regime previdenziale. L'unica eccezione è data dalla presenza di contribuzione nelle Casse professionali, che non pregiudica la possibilità di riscatto anche qualora ci sia sovrapposizione.

Il periodo di riscatto parte convenzionalmente per tutti gli studenti dal 1° novembre dell'anno di iscrizione al corso di studi, per un numero massimo di anni definito dalla durata legale del corso stesso, senza alcun massimo (si va dai 3 anni per i corsi di laurea "breve" fino ai 6 anni del corso di studi in medicina e chirurgia); tutti gli anni fuori corso non sono, pertanto, riscattabili.

Ipotizzando, ad esempio, un corso di studi della durata legale di 4 anni, avente avuto inizio nell'anno 2000, il periodo riscattabile va da novembre 2000 a ottobre 2004, a prescindere dall'effettiva data di conseguimento del titolo.

È possibile riscattare anche periodi parziali, fino a una sola settimana, nel caso in cui il riscatto totale non risulti essere conveniente, poiché ad esempio non necessario ai fini del raggiungimento della contribuzione totale necessaria per l'accesso a pensione, oppure qualora non sia possibile effettuarlo, poiché parte del periodo riscattabile risulta essere già coperto.

Il costo del riscatto ordinario e agevolato

I criteri di calcolo dell'onere da pagare per ottenere il riscatto della laurea sono delineati nell'[articolo 2](#), D.Lgs. 184/1997.

L'onere si calcola con la riserva matematica (L. 1338/1962) se il periodo da riscattare viene valutato con il sistema di calcolo retributivo; si tratta di periodi precedenti al 1996 o di periodi *ante* 2012, se l'interessato ha maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 o se matura 18 anni al 31 dicembre 1995, considerando anche gli anni oggetto di riscatto.

Qualora il periodo da riscattare sia valutato con il metodo di calcolo contributivo, l'onere si calcola con il sistema a percentuale; si tratta, in questo caso, di periodi *post* 1995, se il richiedente non ha 18 anni di contribuzione, considerando anche gli anni oggetto di riscatto o di periodi successivi al 2011, qualora,

invece, abbia in dote 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, considerando anche gli anni oggetto di riscatto.

L'onere del riscatto stimato con la riserva matematica si calcola moltiplicando il beneficio pensionistico lordo annuo (aumento dell'assegno pensionistico derivante dal riscatto stesso) per il coefficiente attuariale, stabilito dalle tabelle in allegato al D.M. 31 agosto 2007, e legato all'età, al sesso e allo stato del richiedente, che sono da anni in attesa di aggiornamento.

Il coefficiente attuariale è inversamente proporzionale all'età, è più alto per le donne rispetto agli uomini (poiché l'aspettativa di vita delle donne è statisticamente più alta) e più basso per coloro che risultano già titolari di pensione rispetto a coloro che ancora non hanno un assegno pensionistico; più è alto il coefficiente, più elevato sarà l'onere di riscatto da versare.

Il calcolo dell'onere stimato, invece, con il sistema a percentuale è più immediato, in quanto si applica l'aliquota contributiva di computo vigente al momento della richiesta, pari al 33% (con l'1% addizionale per la parte di reddito imponibile previdenziale superiore a 47.379 euro per l'anno 2020), alla retribuzione imponibile previdenziale dei 12 mesi precedenti la richiesta. L'importo calcolato viene moltiplicato per il numero di anni oggetto di riscatto.

L'articolo 20, comma 6, D.L. 4/2019, convertito nella L. 26/2019, ha introdotto il riscatto della laurea agevolato. Il nuovo comma 5-*quater* dell'[articolo 2](#), D.Lgs. 184/1997, prevede che questa forma di riscatto possa essere scelta soltanto per *“periodi da valutare con il sistema contributivo”*. A un primo impatto, dunque, si tende a considerare soltanto periodi di studio *post* 1995 o *post* 2011, a seconda dei casi, ma in realtà possono essere riscattati in maniera agevolata anche periodi ricadenti nel metodo di calcolo retributivo, a un'irrevocabile condizione: l'opzione per il calcolo dell'assegno pensionistico interamente con il metodo contributivo.

Il riscatto della laurea agevolato per coloro che optano per il metodo di calcolo contributivo, da una parte, permette di poter riscattare il periodo di studi universitari a un costo molto vantaggioso, dall'altra, potrebbe comportare un decremento consistente dell'assegno pensionistico, in quanto non più calcolato con il metodo misto (retributivo e contributivo), ma interamente con il metodo contributivo, e comporta anche l'applicazione, dal mese successivo al pagamento della prima rata, del massimale contributivo, che nel 2020 si attesta a 103.055 euro.

Il massimale contributivo rappresenta l'importo limite, rivalutato anno per anno, oltre il quale la retribuzione non è più soggetta a contribuzione, né per il datore di lavoro, né per il lavoratore stesso.

Le prestazioni previdenziali e assistenziali

Il metodo agevolato introdotto è, dunque, nella sostanza, un metodo alternativo di calcolo a percentuale, che affianca quello tradizionale. Il nuovo metodo introduce un costo annuo fisso, che per il 2020 si attesta sui 5.265 euro, e che si calcola applicando l'aliquota di computo del 33% al reddito minimo annuo della Gestione artigiani e commercianti (pari a 15.953 euro per il 2020).

Nella pratica, il calcolo agevolato è identico a quello già presente per il riscatto a favore degli inoccupati, introdotto dalla L.247/2007, ai sensi del dell'[articolo 2](#), comma 5-*bis*, D.Lgs. 184/1997.

Tutti gli oneri sopra descritti sono completamente deducibili dall'imponibile fiscale, ai sensi dell'[articolo 10](#), comma 1, lettera e), Tuir. Questo permette al richiedente di usufruire di uno sconto come minimo pari al 23% dell'importo dedotto, senza considerare l'ulteriore risparmio costituito dalle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

È prevista, per il soggetto che ha effettuato il pagamento del riscatto per l'inoccupato e che abbia in carico il beneficiario, la possibilità di portare in detrazione al 19% la somma pagata.

Gli step per la compilazione della domanda

L'invio della domanda avviene attraverso il sito Inps, al quale si deve accedere utilizzando le credenziali a propria disposizione (codice fiscale e Pin) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale (che consente di accedere al sito senza Pin).

Precisando che la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, l'istituto offre, oltre al canale *web*, oggetto della seguente guida, anche la possibilità di presentare la domanda tramite il *Contact center*, chiamando da telefono fisso o da cellulare, oppure tramite patronati e intermediari abilitati.

A partire dal 1° ottobre 2020 l'Istituto ha comunicato che non rilascerà più Pin e che in futuro si potrà accedere al sito soltanto tramite SPID, tramite la carta d'identità digitale (CIE) oppure tramite la carta nazionale dei servizi (CNS).

Come specificato dalla [circolare Inps n. 87/2020](#), il passaggio avverrà gradualmente e, prima dell'abbandono definitivo dei Pin, ci sarà una fase transitoria, nella quale gli stessi già emessi manterranno la loro validità.

Nell'*home page* del servizio dedicato al riscatto di laurea, al quale si accede semplicemente digitando "riscatto di laurea" nella barra di ricerca della pagina principale del sito Inps, il cittadino può iniziare la compilazione della domanda cliccando su "inserisci domanda".

Le prestazioni previdenziali e assistenziali

Nella prima schermata appare il dettaglio dell'anagrafica con i dati precompilati già presenti all'interno degli archivi. Qualora le informazioni presenti siano da modificare, è possibile farlo tramite l'apposita funzione, cliccando sulla voce "Modifica dei dati anagrafici, indirizzo e recapiti".

In fondo alla pagina si deve indicare se si sta operando in qualità di soggetto lavoratore interessato o in qualità di superstite del lavoratore. Nel caso di scelta della seconda opzione, dovranno essere inseriti i dati anagrafici del dante causa.

Qualora l'interessato abbia contribuzione in più di una Gestione, dovrà decidere in quale vuole presentare la domanda e cliccare su "compila domanda" in corrispondenza della Gestione scelta.

Scelta Gestione

Gestione	Descrizione	Contributi più recenti	Anzianità maggiore
FPLD	Fondo pensioni lavoratori dipendenti	✓	✓
COCO	Gestione Separata		
COM	Gestione Commercianti		

Premere "Compila domanda" a fianco alla gestione dove si desidera presentare la domanda

Gestione	Descrizione	
COCO	Riscatto corso legale di laurea soggetti iscritti gestione separata (art. 2 dlgs 184/97)	Compila domanda
FPLD	Riscatto del corso legale di laurea nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 2 dlgs 184/97)	Compila domanda
COM	Riscatto corso legale di laurea iscritti gestione commercianti (art. 2 dlgs 184/97)	Compila domanda

A questo punto si apre la schermata principale, con 7 sezioni per la compilazione della domanda e per il suo inoltro finale.

Per poter inviare la domanda è obbligatorio compilare le sezioni: anagrafica, titolo di studio, periodi e modalità di pagamento.

La prima sezione è l'anagrafica, che è già stata compilata e aggiornata nello *step* precedente.

La seconda sezione è quella del titolo di studio, all'interno della quale deve essere indicato: il tipo di laurea conseguita (breve, specialistica, magistrale, diploma universitario o altro titolo), in quale campo, in quale università, la durata legale del corso, se si tratta di una laurea conseguita in Italia o all'estero e l'anno accademico di iscrizione al corso.

In presenza di 2 o più lauree da riscattare, la procedura permette di inserire più titoli di studio nella stessa domanda, al fine di agevolare il richiedente, che potrà presentare un'unica domanda di riscatto.

Una volta inserita la prima laurea conseguita e cliccato su salva, rientrando nella sezione dei titoli di studio sarà presente il tasto "aggiungi un nuovo titolo di studio" e si aprirà una schermata identica alla precedente, da compilare con il secondo titolo conseguito.

ANAGRAFICA	TITOLI DI STUDIO	PERIODI	ALLEGATI	MODALITA' PAGAMENTO	MODALITA' CALCOLO	RIEPILOGO E INVIO																												
<table><tr><td>Tipo di Laurea:</td><td>Laurea breve</td><td>Altro titolo:</td><td>-</td></tr><tr><td>Corso di studi:</td><td>Economia</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Università degli Studi/Istituto:</td><td>La Sapienza Roma</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Durata legale del corso di studi (anni):</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anno di iscrizione:</td><td>2006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>E' stato conseguito all'estero?</td><td colspan="3">☐ Sì, conseguito nello stato estero ☒ No</td></tr></table>							Tipo di Laurea:	Laurea breve	Altro titolo:	-	Corso di studi:	Economia			Università degli Studi/Istituto:	La Sapienza Roma			Durata legale del corso di studi (anni):	3			Anno di iscrizione:	2006			E' stato conseguito all'estero?	☐ Sì, conseguito nello stato estero ☒ No						
Tipo di Laurea:	Laurea breve	Altro titolo:	-																															
Corso di studi:	Economia																																	
Università degli Studi/Istituto:	La Sapienza Roma																																	
Durata legale del corso di studi (anni):	3																																	
Anno di iscrizione:	2006																																	
E' stato conseguito all'estero?	☐ Sì, conseguito nello stato estero ☒ No																																	
<table><tr><td>Tipo di Laurea:</td><td>-</td><td>Altro titolo:</td><td>(inserire se selezionato in Tipo di Laurea)</td></tr><tr><td>Corso di studi:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Università degli Studi/Istituto:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Durata legale del corso di studi (anni):</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anno di iscrizione:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>E' stato conseguito all'estero?</td><td colspan="3">☐ Sì, conseguito nello stato estero ☐ No</td></tr><tr><td colspan="4"> SALVA ANNULLA </td></tr></table>							Tipo di Laurea:	-	Altro titolo:	(inserire se selezionato in Tipo di Laurea)	Corso di studi:				Università degli Studi/Istituto:				Durata legale del corso di studi (anni):				Anno di iscrizione:				E' stato conseguito all'estero?	☐ Sì, conseguito nello stato estero ☐ No			SALVA ANNULLA			
Tipo di Laurea:	-	Altro titolo:	(inserire se selezionato in Tipo di Laurea)																															
Corso di studi:																																		
Università degli Studi/Istituto:																																		
Durata legale del corso di studi (anni):																																		
Anno di iscrizione:																																		
E' stato conseguito all'estero?	☐ Sì, conseguito nello stato estero ☐ No																																	
SALVA ANNULLA																																		

Dopo aver inserito i dati relativi al titolo di studio, la terza sezione permette di scegliere la modalità di inserimento dei periodi. Nella sezione "Periodi" ci sono 2 scelte alternative:

- periodo senza interruzioni, dall'anno di iscrizione alla conclusione calcolata sulla base della durata legale del corso universitario;
- uno o più periodi personalizzati che cumulati non siano superiori alla durata legale del corso.

Se si sceglie la prima opzione le date vengono compilate in automatico sulla base delle informazioni fornite all'interno della scheda dei titoli di studio. Come delineato nel paragrafo precedente, il sistema calcola il periodo riscattabile a partire dal mese di novembre dell'anno di iscrizione.

Le prestazioni previdenziali e assistenziali

ANAGRAFICA	TITOLI DI STUDIO	PERIODI	ALLEGATI	MODALITA' PAGAMENTO	MODALITA' CALCOLO	RIEPILOGO E INVIO
------------	------------------	---------	----------	---------------------	-------------------	-------------------

Le Date dal - Date al devono essere afferenti allo stesso anno solare ed espresse nel formato gg/mm/aaaa

		Data dal: 01/11/2006	Data al: 31/12/2006
		Data dal: 01/01/2007	Data al: 31/12/2007
		Data dal: 01/01/2008	Data al: 31/12/2008
		Data dal: 01/01/2009	Data al: 31/10/2009

+ AGGIUNGI UN NUOVO PERIODO

TORNA ALLA SCELTA TIPOLOGIA PERIODO

Rimane la possibilità di eliminare o modificare le date di una o più righe.

Qualora si scelga la seconda opzione, i periodi personalizzati devono essere inseriti manualmente, seguendo il formato classico “gg/mm/aaaa”, e ogni riga deve riguardare lo stesso anno solare, altrimenti il sistema segnala l'errore di compilazione.

La quarta sezione, relativa agli allegati, non è di compilazione obbligatoria, ma permette di allegare qualsiasi documento inerente di dimensione massima pari a 4 MB e in formato .jpg o .pdf.

Per una corretta e più veloce gestione della domanda, si invita l'assicurato a caricare documenti probatori dell'effettivo conseguimento del titolo e ulteriori documenti dai quale si evincano l'anno di iscrizione e la durata legale del corso.

In questa sezione l'Inps mette a disposizione il modello AP 142, che deve essere compilato dall'interessato qualora lo stesso abbia già esercitato la facoltà di opzione al sistema di calcolo della pensione con il metodo contributivo, ai sensi dell'articolo 1, L. 335/1995, oppure nel caso di contestuale domanda di pensione in computo in Gestione separata, ai sensi dell'[articolo 3](#), D.M. 282/1996, o contestuale domanda di accesso a pensione “Opzione donna”, ai sensi dell'articolo 16, D.L. 4/2019, prorogata per l'anno 2020 dalla L. 160/2019.

L'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il calcolo a percentuale, e non con riserva matematica (metodo di stima dell'onere per periodi antecedenti il 1996 o il 2011 qualora il richiedente abbia più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), rende irrevocabile l'opzione al contributivo.

Nell'ultima parte del modello citato viene proposta la scelta del metodo di calcolo riguardo ai soli periodi che, temporalmente o per scelta, si collocano nel sistema di calcolo contributivo. In questo caso l'onere può essere determinato secondo 2 differenti modalità:

Le prestazioni previdenziali e assistenziali

1. in base al minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda (nel 2020 pari a 15.953 euro), applicando l'aliquota di computo del 33% (che comporta un onere nel 2020 pari a circa 5.265 euro per anno), ai sensi dell'articolo 20, D.L. 4/2019. che ha introdotto il nuovo comma 5-quater dell'[articolo 2](#), D.Lgs. 184/1997 (c.d. riscatto di laurea agevolato);
 2. in base alla retribuzione assoggettata a contribuzione degli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda, applicando l'aliquota contributiva vigente del 33% ai sensi dell'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997 (c.d. riscatto di laurea con metodo ordinario).
- La sezione modalità di calcolo si attiva in automatico esclusivamente per coloro che hanno periodi oggetto di riscatto che ricadono nel sistema di calcolo contributivo. All'interno di questa, l'utente dovrà obbligatoriamente flaggare la propria scelta di calcolo con metodo agevolato o ordinario. È stata introdotta questa sezione in modo tale da evitare la compilazione del modello AP 142 a coloro che, necessariamente, ricadono nel sistema contributivo.

ANAGRAFICA

TITOLI DI STUDIO

PERIODI

ALLEGATI

MODALITA' PAGAMENTO

MODALITA' CALCOLO

RIEPILOGO E INVIO

Riguardo ai soli periodi che si collochino nel sistema di **calcolo contributivo** della futura pensione, l'onere può essere determinato secondo le seguenti modalità (scegliere una delle due opzioni):

Modalità calcolo

Seleziona il metodo di calcolo

- ☒ in base al minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e applicando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, alla medesima data, nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (**art.2, comma 5 quater, D.Lgs. n.184/1997**)
- ☐ in base alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e applicando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla medesima data (**art.2, comma 5, D.Lgs. n.184/1997**)

SALVA

La quinta sezione permette di scegliere la modalità di versamento dell'onere. L'utente può scegliere se pagare in un'unica soluzione o se dividere il pagamento in un numero di rate che va da un minimo di 2 a un massimo di 120 rate mensili, senza l'applicazione di alcun interesse.

È importante sottolineare che il pagamento deve essere completato prima dell'ingresso a pensione e che eventuali rate residue non ancora saldate devono essere obbligatoriamente versate in un'unica soluzione.

ANAGRAFICA

TITOLI DI STUDIO

PERIODI

ALLEGATI

MODALITA' PAGAMENTO

MODALITA' CALCOLO

RIEPILOGO E INVIO

L'onere può essere versato in unica soluzione o in un numero massimo di 120 rate (10 anni) senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Nel caso si scelga il pagamento rateale si può quindi inserire un numero di rate da 2 a 120.

Salvo non diversamente previsto da disposizioni specifiche, il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

Modalità pagamento

Seleziona il metodo di pagamento

- ☒ Unica Soluzione
- ☐ Rateizzazione con numero di rate

SALVA

Nell'ultima sezione di riepilogo vengono visualizzati tutti i dati inseriti e ciò permette un facile controllo prima di accettare e inviare la domanda con l'apposito pulsante "Accetto i termini e invio la domanda", che si trova in fondo alla pagina.

Dopo l'inoltro della domanda

Tutte le domande, sia quelle presentate sia quelle lasciate in bozza, sono consultabili all'interno della sezione "Consulta domande".

La procedura permette di stampare, modificare e inviare le domande in bozza. Per ogni domanda effettivamente inoltrata all'Istituto è possibile scaricarne la ricevuta protocollata e acquisire informazioni circa lo stato di avanzamento della pratica.

Cliccando sulla pratica in questione viene visualizzata la sede Inps di assegnazione, il responsabile del procedimento e le varie fasi di lavorazione.

La domanda presentata non costituisce un obbligo di pagamento dell'onere da parte del richiedente, ma soltanto una richiesta ufficiale di quantificazione dello stesso da parte dell'Inps. È possibile, infatti, presentare la rinuncia prima dell'accoglimento della domanda o anche successivamente in maniera tacita, non effettuando il primo o unico pagamento dell'onere.

La rinuncia scritta o tacita non preclude l'interessato dal presentare successivamente una nuova domanda e, di conseguenza, il relativo onere verrebbe nuovamente ricalcolato.

Nel caso in cui venga effettuato il primo pagamento e la contribuzione da riscatto sia stata accreditata nell'estratto conto contributivo, non è più possibile chiedere la rinuncia. Sarà possibile, invece, interrompere il pagamento dei versamenti che comporterebbe l'accredito di contribuzione per un periodo calcolato in proporzione all'importo versato.

Il pagamento dell'onere del riscatto può essere effettuato in qualsiasi ufficio postale o bancario e i relativi bollettini possono essere scaricati all'interno dell'area riservata nella sezione "Portale dei pagamenti" → Riscatti, ricongiunzioni e rendite.

Qualora venga scelta l'opzione della rateizzazione, le rate devono essere pagate entro i termini prestabiliti e al massimo con un ritardo non superiore a 30 giorni. È possibile pagare in ritardo, con l'addebito degli interessi, solamente 5 rate; ulteriori versamenti in ritardo potranno essere considerati come facenti parte di una "nuova domanda", che comporta il ricalcolo dell'importo da versare.

Il diritto al riscatto ha un termine decadenziale di 10 anni a partire dal momento in cui viene inoltrata la domanda. Si ha, dunque, un periodo di 10 anni per l'avvio della pratica; questo è

quanto stabilito dalla Cassazione con la [sentenza n. 20924/2018](#), poiché è stato valutato che la domanda di riscatto è una prestazione previdenziale a tutti gli effetti, alla quale, di conseguenza, è applicabile il termine di decadenza di 10 anni.

Simulazione calcolo dell'onere

L'ultima funzionalità presente nella procedura, dallo scorso anno, è quella della simulazione dell'onere di riscatto. L'importo, soprattutto qualora venga calcolato con la riserva matematica o in relazione agli ultimi 12 mesi di reddito imponibile, non è certificato e ha un mero valore informativo, come è stato espressamente riportato nel [messaggio Inps n. 1609/2019](#).

All'interno della schermata si deve, in prima battuta, indicare il fondo previdenziale presso il quale si richiede il riscatto e, successivamente, si devono indicare i periodi da riscattare, l'anno di iscrizione all'università, la presenza o meno di contribuzione *ante* 1° gennaio 1996 e il numero di rate richieste. È possibile stampare la simulazione ottenuta e/o eseguire una nuova simulazione.

Simulazione Calcolo Onere Iscritto ad una gestione previdenziale

INFORMATIVA SUL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA PER I LAUREATI ISCRITTI AD UNA GESTIONE PREVIDENZIALE

La seguente simulazione consente di effettuare un calcolo dell'onere di riscatto, sulla base dei dati immessi e con riferimento all'anno corrente.

L'importo ha mera valenza orientativa e potrebbe discostarsi da quello effettivo che sarà comunicato con provvedimento, a seguito della presentazione della domanda di riscatto.

L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi:

- Precedenti a 01/01/1996
- Compresi entro il 31/12/2011 se il richiedente abbia maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995

Rientrano nel sistema di calcolo contributivo i periodi:

- Successivi al 31/12/1995 se a tale data il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione
- Successivi al 31/12/2011 nei casi in cui il richiedente abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31/12/1995

Dati necessari per il calcolo

Fondo previdenziale*:

Prosegui

Sebbene teoricamente lo strumento sia molto utile, la simulazione non è ancora stata attivata per tutte le Gestioni (ad esempio, per le Gestioni ex Inpdap, ex Ipost, Fondi sostitutivi degli elettrici e dei ferrovieri, Enpals, il sistema fornisce un messaggio nel quale indica che non è possibile avere la simulazione per i periodi calcolati con il metodo retributivo). Inoltre, il *software* non viene aggiornato regolarmente, soprattutto quando, ad ogni anno, viene rivalutato il massimale contributivo, e non riconosce con immediatezza i nuovi dati retributivi mensili di ogni interessato. Per questi motivi, come specificato, il valore del dato fornito è soltanto informativo.

Guida pratica previdenziale n. 1/2020

Regime contributivo delle somme erogate a titolo di transazione

di Cristian Valsiglio – consulente del lavoro

Gli alti costi del contenzioso del lavoro, uniti a una forte incertezza nel risultato giurisprudenziale, impongono a datore di lavoro e lavoratore di valutare soluzioni extra-giudiziali che possano, in un certo senso, soddisfare entrambe le parti della vertenza.

Sulla base del predetto presupposto, datore di lavoro e lavoratore sono spinti a chiudere l'eventuale vertenza giudiziale in una fase iniziale, facendosi reciproche concessioni, e accordandosi su di un importo, generalmente erogato dal datore di lavoro, al fine di chiudere la lite.

Per valutare il costo della transazione extra-giudiziale è, pertanto, necessario considerare gli impatti contributivi degli importi concessi a titolo di transazione.

Per fare ciò è, tuttavia, fondamentale partire dalla definizione giuridica di transazione, per passare al regime fiscale e all'applicabilità del principio di armonizzazione delle basi imponibili, per concludere l'analisi con il regime contributivo delle somme erogate a tale titolo.

La transazione: aspetti giuridici

Giuridicamente, la transazione è un atto bilaterale (su questo elemento si distingue dalla rinuncia), regolamentato dall'[articolo 1965](#), cod. civ., attraverso il quale le parti prevengono o pongono fine a una lite facendosi reciproche concessioni.

L'articolo 1965, cod. civ., distingue sostanzialmente 2 tipologie di transazioni:

1. transazioni semplici o conservative;
2. transazione novative.

Le transazioni semplici

L'articolo 1965, comma 1, cod. civ., definisce la transazione come un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o prevengono una lite che potrebbe insorgere tra loro. Con la transazione, dunque, le parti rinunciano reciprocamente a un'azione per comporre una controversia anche soltanto potenziale.

Secondo la Suprema Corte¹, perché un negozio possa essere considerato transattivo, deve avere come oggetto una *res dubia*, e cioè cadere all'interno di un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza; d'altro lato, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti, senza rivolgersi al giudice, devono farsi concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrificherà alcune delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza tra *aliquid datum* e *aliquid retentum*.

La transazione deve, pertanto, presupporre l'esistenza di una *res litigiosa* (lite) conseguente all'incertezza in ordine alla spettanza o meno di un diritto (*res dubia*).

Relativamente al sostantivo "lite", deve essere precisato come esso debba essere recepito nell'accezione di contestazione, controversia, conflitto fra pretese contrastanti e non sta a indicare un mero stato di insoddisfazione cui si contrapponga solo una situazione giuridica di soggezione, che trovi puntuale riscontro in una posizione di inerzia del soggetto passivo. In sostanza, non è configurabile una lite da pretesa insoddisfatta, né può esservi transazione se non vi è un diritto controverso.

La lite insorta o che può insorgere, quale presupposto della transazione, sussiste quando una parte avanzi o possa avanzare una pretesa circa la titolarità di un diritto, al quale siano correlati obblighi o doveri, di cui l'altra parte contesti o possa contestarne l'esistenza o l'attualità, ovvero assuma o possa assumere l'esistenza, a sua volta, di un proprio diritto, cui siano ricollegabili obblighi o doveri della prima.

Transazioni novative

L'[articolo 1965](#), comma 2, cod. civ., disciplina la transazione novativa affermando il principio secondo il quale;

“Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.

In sostanza, nella transazione c.d. novativa la causa è autonoma rispetto al rapporto di lavoro, poiché le parti, facendosi reciproche concessioni, disciplinano interessi e soddisfano esigenze diverse da quelle collegate al rapporto contrattuale principale (nel nostro caso il rapporto di lavoro).

Si potrebbe affermare, in sostanza, che l'elemento distintivo principale tra la transazione semplice e la transazione novativa nell'ambito del diritto del lavoro è l'attinenza, o meglio il legame, del nuovo contratto al rapporto di lavoro in essere ovvero alla richiesta (*res litigiosa/res dubia*) posta

¹ Cass., sez. I, n. 1980/2000.

in essere dal lavoratore; legame molto forte nella transazione semplice e legame debole, o meglio inesistente, nella transazione novativa.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione², i requisiti indispensabili per individuare una transazione novativa sono:

- la volontà non equivoca delle parti di estinguere il rapporto preesistente, sostituendolo con uno del tutto nuovo (*animus novandi*). Quindi, le parti devono rendere palese l'intento di instaurare un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a questa volontà una forma e un contenuto adeguati;
- l'estinzione del precedente rapporto e la sua sostituzione con obbligazioni nuove e diverse che scaturiscono esclusivamente dal negozio transattivo (*aliquid novi*). Pertanto, deve sussistere una chiara incompatibilità tra il rapporto di lavoro estinto e le obbligazioni che sorgono dalla transazione novativa.

Caratteristiche della transazione e tutela del lavoratore

La transazione non richiede particolari oneri di forma, tuttavia il requisito della forma scritta è richiesto "*ad probationem*"; ciò significa che la forma scritta non è obbligatoria dal punto di vista costitutivo, ma serve solo per provare l'esistenza della transazione (peraltro, questa può essere desunta anche da una semplice quietanza liberatoria, se da tale documento si può evincere chiaramente la volontà conciliativa delle parti).

Sotto l'aspetto meramente civilistico, l'oggetto della transazione ([articolo 1346](#), cod. civ.) deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Nel diritto del lavoro, vista la particolare debolezza del lavoratore, l'[articolo 2113](#), cod. civ., dispone che le rinunzie e le transazioni aventi per oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di Legge o del contratto collettivo sono affette da invalidità. A titolo di esempio, ma non esaustivo, sono ritenuti inderogabili il diritto alle ferie, al riposo giornaliero e a quello settimanale, il diritto alle tutele assicurative, il diritto al versamento della contribuzione previdenziale, il diritto alla giusta retribuzione.

L'invalidità del contratto di transazione deve essere fatta valere entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la transazione è stata posta in essere durante lo svolgimento del rapporto. Se, invece, la transazione è intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, i 6 mesi decorrono dalla data della transazione stessa.

Decorso il termine di 6 mesi, gli atti dispositivi diventano inoppugnabili e l'invalidità della transazione viene definitivamente sanata.

² Su tutte Cass. n. 13717/2006, Cass. n. 27448/2005, Cass. n. 1946/2003.

L'impugnazione da parte del lavoratore può essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale (ad esempio, con una raccomandata, un'e-mail Pec o un telegramma indirizzato al datore di lavoro), purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

Tale atto, essendo una dichiarazione unilaterale di volontà recettizia, deve avere forma scritta a pena di inefficacia e deve essere sottoscritto dal lavoratore.

L'[articolo 2113](#), comma 4, cod. civ., prevede esplicitamente, nella formulazione innovata dalla L. 183/2010, che il lavoratore non può impugnare rinunzie e transazioni intervenute in una conciliazione ex articoli [185](#), [410](#), [411](#), [412-ter](#) e [412-quater](#), c.p.c.. Questi atti sono sottratti al regime di impugnativa giudiziale o stragiudiziale, poiché si realizzano in contesti c.d. protetti, atti a garantire l'assenza dello stato di "soggezione" nei confronti del datore di lavoro.

Secondo la disposizione dell'articolo 2113, comma 4, cod. civ., le sedi protette sono le seguenti:

- sede giudiziale: avanti a un giudice (articolo 185, c.p.c.), il quale, in virtù del novellato [articolo 420](#), comma 1, c.p.c., deve, oltre a tentare la conciliazione, formulare alle parti una proposta transattiva;
- sede amministrativa: avanti all'ITL (articoli 410 e 411, c.p.c.);
- sede sindacale: in presenza delle parti sindacali e generalmente tramite apposite procedure previste dai contatti collettivi (articoli 411, comma 3, e 412-ter, c.p.c.);
- sede arbitrale: presso apposito collegio di conciliazione e arbitrato (articolo 412-quater, c.p.c.);
- sede certificativa: presso le commissioni di certificazione ex [articolo 76](#), D.Lgs. 276/2003 (articolo 410, c.p.c., e [articolo 31](#), comma 13, L. 183/2010).

Ad esse dobbiamo aggiungere la conciliazione monocratica presso l'ITL, ai sensi dell'[articolo 11](#), D.Lgs. 124/2004.

Regime fiscale degli importi erogati a titolo di transazione

Una volta identificate le caratteristiche e la natura giuridica della transazione è necessario individuare la natura fiscale, alla luce di quanto disposto in materia di redditi di lavoro dipendente dagli articoli [6](#), [17](#) e [51](#), Tuir.

La definizione del regime fiscale applicabile è il primo passo per verificare l'imponibilità contributiva alla luce del principio di armonizzazione delle basi imponibili, secondo il quale ciò che è soggetto a imposte è imponibile anche contributivamente, fatte salve determinate e specifiche eccezioni previste *ex lege*.

Anche dal punto di vista fiscale vi è distinzione tra transazioni semplici e novative e transazioni c.d. risolutive, quest'ultime erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di favorire la chiusura dello stesso senza alcuna vertenzialità.

Transazione semplici e novative in vigenza del rapporto di lavoro

In linea generale, in occasione di transazioni a tacitazione della lite si concordano importi astrattamente riconducibili a presunti o reali risarcimenti danni.

L'attrazione fiscale della maggior parte dei predetti importi è dovuta alla previsione dell'[articolo 6](#), comma 2, Tuir, la quale, in qualità di norma di chiusura, è volta a rendere imponibile tutto ciò che produce nuova ricchezza per il contribuente.

Inquadramento della fattispecie in ambito tributario: lucro cessante e danno emergente

Sotto l'aspetto fiscale è utile distinguere le somme erogate:

- in sostituzione o in risarcimento di una mancata percezione di redditi di lavoro a cui si aveva diritto (c.d. lucro cessante): sono da considerare imponibile fiscali. Tale fattispecie ricorre, a titolo esemplificativo, per la rivendicazione di diritti connessi alla retribuzione, all'inquadramento, allo svolgimento del lavoro;
- a reintegrazione patrimoniale per danni subiti o indennizzi per spese sostenute (c.d. danno emergente): sono considerate non assoggettabili fiscalmente. Tale fattispecie ricorre per l'insorgere di contestazioni relative a danni subiti, che possono essere di diversa natura e che investono spesso la sfera personale del lavoratore (*mobbing*, danno biologico o esistenziale).

Le norme di riferimento sono l'[articolo 51](#), comma 1, e l'articolo 6, comma 2, Tuir: la prima disposizione volta ad attrarre nell'imponibilità qualsiasi somma (o valore) erogata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro; la seconda volta a ritenere comunque tassabili anche

“i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Sotto l'aspetto tributario si usa distinguere tra somme volte a compensare in via integrativa o sostitutiva un mancato guadagno o, nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di lavoro (c.d. lucro cessante) e somme con funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta con la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore di un patrimonio perduto (il c.d. danno

emergente): le prime assoggettate a tassazione, le secondo ritenute esenti per il fatto che non creano ricchezza o capacità contributiva ai sensi dell'[articolo 53](#), Costituzione.

La distinzione è di natura meramente civilistica, con ricadute in ambito tributario: infatti, l'[articolo 1223](#), cod. civ., dispone espressamente che, qualora sia stato cagionato un danno, il risarcimento debba comprendere tanto la perdita effettivamente subita, ovvero il c.d. danno emergente, quanto il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe, invece, potuto realizzare nell'eventualità in cui il danno non si fosse realizzato, ossia il c.d. lucro cessante.

La predetta distinzione ha, pertanto, conseguenze sotto il profilo fiscale, in quanto le somme corrisposte ai fini del risarcimento del c.d. danno emergente non hanno alcuna rilevanza dal punto di vista dell'imposizione, stante la loro funzione di mera reintegrazione patrimoniale, che, logicamente, non produce nel patrimonio del percettore alcun incremento di ricchezza, come ricostruito anche dalla stessa Amministrazione finanziaria, ad esempio a proposito del danno d'immagine patito da un lavoratore, nella [risoluzione n. 106/E/2009](#). Al contrario, la quota dell'indennità diretta a risarcire un mancato guadagno, in quanto sostitutiva di reddito, deve essere compresa nel reddito complessivo da assoggettare a tassazione, proprio in virtù di quanto espresso dall'[articolo 6](#), comma 2, Tuir.

Regime fiscale delle transazioni semplici e novative in costanza del rapporto di lavoro

L'articolo 6, Tuir, rubricato "Classificazione dei redditi" dispone, al comma 2, che:

"I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".

La predetta norma distingue nettamente le somme percepite a fronte della perdita di redditi (lucro cessante) da quelle destinate a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e per le spese sostenute (danno emergente).

La sentenza della Suprema Corte n. 10972/2009 conferma che

"l'articolo 6, comma 2, Tuir, nella parte in cui dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti, comporta che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti

in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. L'applicazione in concreto della disposizione di legge citata comporta, quindi, che la questione relativa alla imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore a titolo risarcitorio non possa mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendo in particolare il giudicante verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva - e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte - affermarsi la tassazione della relativa indennità".

Pertanto, le somme percepite a titolo di lucro cessante rappresentano redditi da tassare, mentre quelle percepite a titolo di risarcimento del danno emergente sono esenti.

È chiaro, tuttavia, che le categorie reddituali che disciplinano i diversi tipi di reddito devono comunque confrontarsi con il fondamentale principio di capacità contributiva previsto dall'[articolo 53](#), Costituzione, il quale mal si concilia con l'assoggettamento a prelievo fiscale di somme destinate a dare un ristoro (ancorché economico) a un danno non patrimoniale.

Di contro, ai sensi del citato [articolo 6](#), Tuir, restano assoggettati a tassazione gli indennizzi risarcitori del lucro cessante, al netto degli eventuali contributi pagati, perché sostitutivi del reddito che il danneggiato non ha potuto produrre a causa dell'evento lesivo.

Altra norma fondamentale ai fini dell'identificazione dei redditi collegati all'erogazione del datore di lavoro al lavoratore è l'[articolo 51](#), Tuir, rubricato "Determinazione del reddito di lavoro dipendente", il quale dispone, al comma 1, che:

"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

È bene sin da subito evidenziare che la riforma operata dal D.Lgs. 314/1997 ha modificato quest'ultima espressione da "in dipendenza al rapporto di lavoro" a "in relazione al rapporto di lavoro".

La modifica, come correttamente evidenziato dalla [circolare n. 326/E/1997](#), non è meramente di estetica letteraria, ma incide sul contenuto tributario della stessa; dal 1° gennaio 1998, difatti, il Fisco considera imponibili anche le somme erogate a titolo di transazione novativa, in quanto comunque ritenute relazionabili al rapporto di lavoro subordinato, ove le parti della transazione siano il datore di lavoro e il lavoratore.

Proprio la circolare n. 326/E/1997 afferma che rientrano nel reddito di lavoro dipendente

“le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso”.

Regime contributivo delle transazioni semplici e novative in costanza del rapporto di lavoro

Una volta analizzate le ricadute di carattere fiscale, è possibile verificare il corretto assoggettamento a contributi delle predette somme. Tale operazione è particolarmente rilevante, in quanto i contributi, a differenza di quanto avviene per le ritenute fiscali, generano costo per l'azienda.

Sotto l'aspetto contributivo, la norma di riferimento è attualmente l'[articolo 12](#), L. 153/1969, così come modificato dall'[articolo 6](#), D.Lgs. 314/1997. Tale disposizione, istituendo il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive, recita:

“Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46 (ora 49), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 (ora 51) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi”.

La predetta regola generale è derogata nelle ipotesi previste tassativamente dall'[articolo 12](#), comma 4, L. 153/1969, tra le quali spiccano:

- a) le somme corrisposte a titolo di Tfr;
- b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni.

L'Inps, con [circolare n. 263/1997](#), in merito alla modifica apportata dall'articolo 6, D.Lgs. 314/1997, ha avuto modo di precisare che le “*somme date per transazioni intervenute in relazione al rapporto di lavoro e nascenti da pretese vertenti su elementi imponibili rientrano nell'imponibile contributivo*”.

L'orientamento della giurisprudenza in merito all'assoggettamento a contributi delle predette somme è stato ondivago: un primo orientamento ritiene di distinguere tra transazioni novative, non imponibili contributivamente, e transazioni c.d. pure o semplici, che invece sconterebbero il peso contributivo laddove pacificamente riferibili a riconoscimenti retributivi del datore di lavoro; l'orientamento più

recente ritiene imponibili anche le transazioni novative, in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili dettato dall'[articolo 6](#), D.Lgs. 314/1997.

Infatti negli anni successivi alla riforma dell'[articolo 12](#), L. 153/1969, la Corte di Cassazione, pur pronunciandosi su vicende accadute nel regime della vecchia disciplina, ha formulato alcuni principi ben esposti nella sentenza di Cassazione n. 9180/2014, la quale recita:

“Se è vero che in alcune, risalenti pronunce di questa Corte è stato ritenuto che le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite ma ad evitare il rischio della lite stessa, che non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, sono da considerarsi non "in dipendenza" ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione assicurativa ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 153, articolo 12, (Cass. n. 49/1997, n. 6923/1996), la giurisprudenza più recente - e qui condivisa - ha affermato che, al fine di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di una transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione, in quanto occorre tener conto sia del principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi (L. 153/1969, ex articolo 12) sia della assoluta indisponibilità, da parte dell'autonomia privata, dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro (Cass. n. 11289/2003)”.

Secondo il predetto orientamento, vivo anche in ambito ispettivo, la vis espansiva del principio di armonizzazione della base imponibile consente di affermare che, fatta salva l'elencazione tassativa prevista dall'articolo 12, comma 4, L. 153/1969, tutto ciò che è imponibile fiscale è anche imponibile contributivo e solo ciò che è erogato a titolo autonomo, totalmente diverso e distinto dal rapporto di lavoro subordinato, non è imponibile.

Tale tesi potrebbe essere criticata in virtù del fatto che le transazioni novative sono assoggettate a imposizione fiscale, principalmente, in virtù dell'[articolo 6](#), comma 2, Tuir, che di fatto attrae le predette somme nella categoria dei redditi di lavoro dipendente solo se collegabili a proventi reddituali percepiti in sostituzione dei predetti redditi e che tale disposizione, non essendo richiamata esplicitamente dalla normativa di armonizzazione delle basi imponibili (D.Lgs. 314/1997), che cita invece gli attuali articoli

[49](#) e [51](#), Tuir, potrebbe non ritenersi applicabile alla gestione contributiva dei compensi percepiti dal lavoratore.

A ben vedere, tuttavia, la non applicazione dell'[articolo 6](#), comma 2, Tuir, non esclude l'applicabilità della norma di cui all'articolo 51, comma 1, Tuir, il quale rende assoggettabile tutte le somme erogate *"in relazione al rapporto di lavoro"*.

In sostanza, per ritenere un importo esente da contributi è necessario, oltre all'assenza di un nesso di corrispettività, l'esistenza anche di un titolo autonomo (derivante proprio dalla transazione novativa), diverso e distinto dal rapporto di lavoro che ne giustifichi la corresponsione³, condizione quest'ultima non semplice da provare in fase di contenzioso laddove le parti siano il datore di lavoro e il lavoratore.

L'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni: al di fuori della definizione formale del titolo della transazione, tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in relazione e a causa del rapporto di lavoro deve essere considerato imponibile.

In conclusione, qualora il datore di lavoro concordi con il lavoratore il pagamento di una somma che copre, anche senza riconoscere, quanto dallo stesso richiesto a titolo di differenze retributive, straordinari e/o differenza di inquadramento, al fine di evitare il ricorso al giudice si realizza un rapporto diretto tra le 2 parti in causa e la positiva conclusione dell'accordo è riferita solo all'avvenuto risarcimento del lavoratore e non anche al versamento dei contributi previdenziali su quelle somme che fanno riferimento alla retribuzione comunque maturata dal lavoratore.

In sostanza, sanare aspetti di omissioni retributive in fase transattiva non libera le parti dagli adempimenti contributivi.

Le interpretazioni di Inps e Ministero del lavoro

Sotto la predetta cornice interpretativa, l'Inps, con messaggio n. 7585/2006, ritiene necessario, indipendentemente da come i soggetti contraenti qualifichino la transazione nell'atto sottoscritto, una *"verifica sulla reale natura delle somme erogate"*, al fine di *"rilevare la riferibilità o meno dell'erogazione di una somma avente natura retributiva, con ogni conseguenza in ordine all'imponibilità contributiva della stessa"*.

³ Cass. n. 9180/2014, Cass. n. 27933/2017, Cass. n. 20006/2017.

La predetta fattispecie analizzata dall'Inps nel messaggio sopra citato riguardava una transazione tra un datore di lavoro e un lavoratore, nella quale, a seguito di un accordo sindacale, veniva concordata l'erogazione di un importo pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione mensile lorda a titolo di transazione novativa. Al di fuori del titolo formale e della clausola di stile utilizzata, volta a ritenere le predette somme erogate al fine di chiudere la lite senza alcuna ulteriore pretesa in relazione al pregresso rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione o titolo comunque riconducibile allo stesso, l'Inps ha ritenuto assoggettabili le predette somme, in quanto fortemente correlate all'elemento retributivo proprio del rapporto di lavoro.

Il Ministero del lavoro, con nota n. 17056/2009, ha affermato il principio, già espresso dall'Avvocatura di Stato, secondo il quale le parti in sede transattiva, anche "protetta", non possono autonomamente dare un'erronea qualificazione al rapporto di lavoro senza possibilità di intervento ispettivo al fine del recupero contributivo.

L'Avvocatura dello Stato, con nota n. 155380/2009, aveva difatti espresso l'impossibilità, per l'Amministrazione, di stipulare transazioni in relazione a somme di cui l'Amministrazione stessa risultava creditrice a seguito della notifica di un verbale ispettivo o dell'adozione di un'ordinanza ingiunzione (Ministero del lavoro, nota n. 14550/2009).

Tale principio è stato anche, da ultimo, ribadito dall'Inps con [circolare n. 6/2014](#), la quale ha analizzato le condizioni di imponibilità contributiva delle transazioni. Relativamente a tale aspetto, la circolare ribadisce che

“L'obbligazione contributiva è completamente insensibile agli effetti della transazione; la totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta; pertanto la sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal dipendente deve essere accertata indipendentemente dall'accordo concluso tra le parti, al solo fine dell'assoggettamento dei relativi importi (in quanto compresi nella retribuzione dovuta) all'obbligo contributivo. (Cass. civ., sez. lav., n. 17670/2007) appare utile in questa sede osservare in quale modo le transazioni incidono sulle obbligazioni contributive”.

Come per le somme erogate a seguito di sentenze di condanna da parte del giudice del lavoro, eccezion fatta per le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta risulti da un'accurata ricognizione della singola fattispecie che dette

somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro⁴.

A parere dell'Istituto previdenziale, quanto sopra esposto è valido non solo nell'ipotesi di transazione c.d. semplice (che si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione), ma anche nell'ipotesi di transazione novativa, che si attua quando le parti, volontariamente e facendosi reciproche concessioni o rinunce, sostituiscono al rapporto sottostante originario un diverso rapporto giuridico, per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.

L'attuale formulazione del Tuir contempla una più ampia definizione di redditi di lavoro dipendente, considerando in tale ambito anche le somme derivanti dalle transazioni, in quanto comunque relazionabili al rapporto di lavoro subordinato, ove le parti della transazione siano il datore di lavoro e il lavoratore. Esplicita, in questo senso, è stata la posizione dell'Amministrazione finanziaria, la quale, con la citata [circolare n. 326/E/1997](#), ha precisato che rientrano nel reddito di lavoro dipendente

“le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso”.

In merito al *quantum* di assoggettamento, l'Inps, con la predetta circolare, afferma che, stante l'indisponibilità e, quindi, l'intransigibilità dell'obbligazione contributiva, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 2115](#), comma 3, cod. civ., secondo il quale “è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed alla assistenza”, l'ammontare dell'imponibile contributivo può non essere coincidente con le somme riconosciute in sede di transazione. Ciò, in quanto l'imponibilità contributiva deve essere riferita alle retribuzioni virtuali, calcolate, cioè, per intero, a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore se non fosse intervenuto l'accordo transattivo, corrispondenti alla categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato durante il periodo contributivo oggetto dell'atto transattivo e adeguate in relazione alla dinamica contrattuale della stessa categoria e qualifica.

Una reciproca concessione tra datore di lavoro e lavoratore, consistente nella rinuncia anche parziale al versamento di quanto dovuto/accertato a titolo di contribuzione, rientrerebbe, infatti, nella previsione di nullità di cui al citato articolo 2115, cod. civ..

⁴ Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 11301/2002; Cass. n. 3213/2001.

L'inefficacia della transazione nei riguardi del rapporto previdenziale

La transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro resta estranea e priva di effetti nei riguardi del rapporto previdenziale, che si costituisce come rapporto autonomo, ancorché collegato al rapporto lavorativo, tra il datore di lavoro e l'Istituto previdenziale.

La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni tale concetto. A titolo esemplificativo, la Cassazione, con sentenza n. 5534/2003, ha precisato che

“la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'Inps, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, ovvero che questi abbia rinunciato ai suoi diritti”.

La Cassazione n. 6607/2004 ha ribadito che la sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal dipendente e transatti vanno accertati, in caso di pretesa da parte dell'Inps e ai soli fini dell'individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, indipendentemente dall'accordo concluso tra lavoratore e datore, *“restando quindi l'obbligazione contributiva completamente insensibile agli effetti della transazione”*. Attenzione anche alle transazioni per chiudere un rapporto di lavoro dopo che il giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento. A tale riguardo la Cassazione, con sentenza n. 5639/2001, ha affermato che:

“In caso di licenziamento dichiarato dal giudice illegittimo ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300/1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore oppure della transazione che pone fine al rapporto. Di conseguenza, il datore deve pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva e fino ad ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro”⁵.

In sostanza, il principio rilevabile dalle predette sentenze conferma che sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente *ex lege*, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale. Si deve, poi, specificare come potrà, invece, essere oggetto di transazione, senza possibili rivendicazioni da parte degli organi

⁵ Si veda anche Cass. n. 68/2009.

ispettivi o degli enti previdenziali, il c.d. danno pensionistico ex [articolo 2116](#), cod. civ., in quanto i contributi obbligatori considerati prescritti (oltre il termine ordinario quinquennale previsto dalla L. 335/1995) possono indifferentemente essere oggetto di un'istanza di costituzione di rendita vitalizia ex [articolo 13](#), L. 1338/1962, o anche di una transazione o di azione giudiziaria avente a oggetto il risarcimento del danno pensionistico con piena disponibilità delle parti su tale oggetto transattivo.

Transazione c.d. risolutiva

L'articolo 17, Tuir, rubricato "Tassazione separata", al comma 1, lettera a), dispone che l'imposta si applica separatamente sui redditi derivanti da

"somme e (i) valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziari o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".

L'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), Tuir, non introduce una nuova fattispecie di reddito imponibile, oltre a quelle elencate nell'[articolo 6](#), commi 1 e 2, Tuir, ma disciplina esclusivamente una modalità di tassazione.

Pertanto, in merito alla tassazione di importi erogati in virtù di transazioni relative alla risoluzione del rapporto non vi sono particolari dubbi, ritenendo pacificamente applicabile la tassazione separata secondo l'aliquota di tassazione del Tfr, così come determinata ai sensi dell'articolo 19, Tuir (fatta salva l'applicazione della tassazione ordinaria per importi che, unitamente al Tfr, siano superiori a 1 milione di euro ex [articolo 24](#), comma 31, D.L. 201/2011). Va a margine ricordato che tale tassazione non riveste carattere definitivo, in quanto l'ultimo periodo dell'[articolo 19](#), comma 1, Tuir, prevede che

"gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti".

Tale meccanismo di riliquidazione, del tutto indipendente dai dati in possesso del sostituto d'imposta, visto che considererà anche redditi ignoti al datore di lavoro che sigli una transazione, impone la prassi prudenziale che le parti non concordino nessuna cifra netta, in quanto, specie nel caso di dirigenti con forte anzianità, la riliquidazione del saldo d'imposta risulterà con viva probabilità a debito per il lavoratore transante, che avrebbe titolo di richiedere il differenziale fra quanto effettivamente percepito dal datore di lavoro e l'ulteriore quota di imposte richieste legittimamente dall'Amministrazione finanziaria per arrivare al netto concordato. Si suggerisce,

da questo punto di vista, di indicare nei verbali transattivi e conciliativi in presenza di cifre soggette a tassazione separata esclusivamente importi lordi oppure importi al netto delle trattenute operate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'[articolo 19](#), comma 1, primo periodo, Tuir.

Sotto l'aspetto contributivo, l'[articolo 12](#), comma 4, L. 153/1969, come modificato dall'[articolo 6](#), D.Lgs. 314/1997, esclude dalla base imponibile contributiva, oltre alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione (fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso). L'Inps, con la [circolare n. 263/1997](#), ha chiarito che la nuova formulazione dell'articolo 12

“amplia il campo della esclusione estendendolo alle altre somme la cui erogazione trae origine dalla cessazione del lavoro proprio nell'intento di eliminare gli effetti distorsivi sulla base imponibile e pensionabile”.

Pertanto, dal 1° gennaio 1998 sono escluse dall'obbligo di assoggettamento a contribuzione, oltre alle incentivazioni all'esodo,

“tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in sede di risoluzione di rapporto di lavoro (...) e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto”.

Un esempio può essere l'erogazione di una somma volta a non far impugnare il licenziamento dal lavoratore.

Obbligo di fare, non fare e permettere

Vi possono, infine, essere fattispecie non relazionabili in alcun modo al rapporto di lavoro, ove la transazione si chiude con l'erogazione di una somma senza il riconoscimento alcuno delle pretese richieste e con corresponsione di un importo a tacitazione e chiusura della lite insorta (ad esempio, lite sorta a seguito di un impegno all'assunzione non rispettato e nel quale il rapporto di lavoro non è mai stato costituito).

Sotto l'aspetto tributario, la somma pattuita in fase di transazione è ricondotta nella categoria reddituale dei redditi diversi, ai sensi dell'[articolo 67](#), comma 1, lettera l), Tuir, ossia tra i redditi derivanti dall'assunzione di “*obblighi di fare, non fare o permettere*”, e deve essere assoggettata a prelievo fiscale da parte dei sostituti d'imposta nella misura del 20% ([articolo 25](#), D.P.R. 600/1973, e Agenzia delle entrate, [circolare n. 28/E/2006](#)).

Sotto l'aspetto contributivo, invece, è bene sottolineare che le predette somme non saranno assoggettate a contributi, in quanto in nessun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra indicato e delle differenti interpretazioni in materia è possibile delineare le seguenti linee guida:

1. transazioni semplici collegate al rapporto di lavoro in essere e relative a emolumenti maturati dal dipendente: imponibilità contributiva (attenzione: l'Inps potrà richiedere la contribuzione sugli importi maturati a prescindere della somma pattuita);
2. transazioni novative collegate al rapporto di lavoro, ma senza riconoscimento delle somme richieste dal dipendente: imponibilità contributiva;
3. transazioni totalmente scollegate dal rapporto di lavoro dipendente e con un titolo totalmente autonomo: esenzione contributiva;
4. transazioni relative a importi collegati a un danno emergente: esenzione contributiva;
5. transazioni volte ad agevolare la risoluzione del rapporto di lavoro: esenzione contributiva.

In conclusione, in fase di stesura di un verbale conciliativo da sottoscrivere anche in sede protetta, è opportuno dare evidenza in modo molto preciso della natura degli importi concessi, tenendo ben distinte le somme relative a transazioni/rinunce comunque collegabili al rapporto di lavoro da quelle relazionabili alla cessazione dello stesso.

Pertanto, in occasione della chiusura in sede extra giudiziale di una lite collegata alla cessazione del rapporto di lavoro è suggeribile: da un lato, prevedere un importo tramite il quale il dipendente rinuncia a pretese (ad esempio, straordinari, trasferte, differenze retributive, premi, etc.) collegabili e rilevabili nel rapporto di lavoro pregresso (transazione semplice); dall'altro, prevedere un importo, relazionato e collegato alla cessazione del rapporto di lavoro, tramite il quale il dipendente rinuncia all'impugnazione del licenziamento ovvero a proseguire il contenzioso volto a richiedere l'illegittimità del licenziamento (transazione risolutiva).

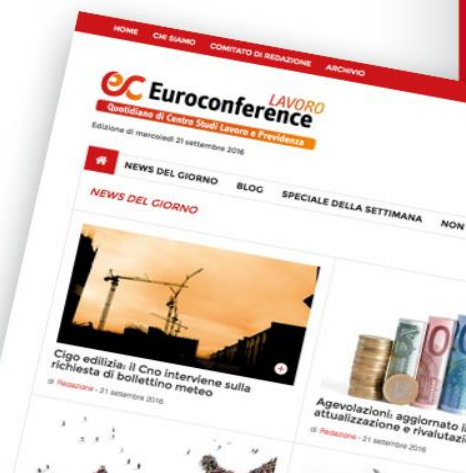
In questo caso il primo importo dovrà essere necessariamente assoggettato a tassazione ordinaria e a prelievo contributivo, mentre il secondo sarà tassato secondo la modalità separata propria del Tfr e non risulterà in alcun modo assoggettabile a contributi.



Il quotidiano di Centro Studi Lavoro e Previdenza

IL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ON-LINE PER I CONSULENTI DEL LAVORO

**Iscriviti alla mailing list e
rimani informato su tutte le news
www.eclavoro.it**



EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Sergio Pellegrino

DIREZIONE SCIENTIFICA

Antonello Orlando
Cristian Valsiglio

RESPONSABILE REDAZIONALE

Sara Cunego

Numero Registro stampa: 4409/2020

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
servizio.spedizioni@cslavoro.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini: www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Bimestrale
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2020

Euro 130,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal link:

http://www.euroconference.it/area_riservata_login.

In caso di smarrimento delle password è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Per i contenuti di "Guida pratica previdenziale" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III, titolo III, L. 633/1941 e succ. mod..

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.